
REGOLAMENTO IN MATERIA DI GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE



Cronologia delle modifiche apportate

Data	Approvazione	Note
28/09/2018	CdA	Istituzione del Regolamento
19/12/2019	CdA	Adeguamento del Regolamento ai nuovi assetti di governance
13/09/2022	CdA	Adeguamento del Regolamento a nuovo Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1210 del 13 luglio 2022 che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e il relativo aggiornamento.

INDICE

1. OBIETTIVO	5
2. DEFINIZIONI	6
3. OBBLIGHI DI LEGGE	8
4. DESTINATARI E RELATIVI DOVERI E DIVIETI	9
5. REGIME SANZIONATORIO	13
6. SOGGETTI COINVOLTI NELLA GESTIONE DEL REGOLAMENTO	14
6.1. FGIP – FUNZIONE GESTIONE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE	14
6.2. SOGGETTO PREPOSTO	14
6.3. INFO-ROOM	15
6.4. FOCIP – FUNZIONI ORGANIZZATIVE COMPETENTI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE	15
7. INFORMAZIONI RILEVANTI E MAPPATURA	16
7.1. RELEVANT INFORMATION LIST (RIL)	16
8. INFORMAZIONI PRIVILEGIATE	17
8.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE	17
8.1.1 Informazione concernente direttamente la Banca da comunicare al pubblico	17
8.1.2 Informazione non resa pubblica	18
8.1.3 Informazione di carattere preciso	18
8.1.4 Informazione materiale	19
9. VALUTAZIONE DEL CARATTERE PRIVILEGIATO DELL'INFORMAZIONE	20
10. INSIDER LIST – REGISTRO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO ALLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE	21
- Sezione "Permanente"	21
- Sezione "Occasionale"	21
- Informazioni da inserire nel Registro	22
10.1 ISCRIZIONE NEL REGISTRO	22
10.2 AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO	23
10.3 OBBLIGHI DEI SOGGETTI ISCRITTI	23
11. RITARDO NELLA COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE	25
12. COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DELL'INFORMAZIONE PRIVILEGIATA	28
13. RUMOR	30
14. CONTROLLI E AGGIORNAMENTI AL REGOLAMENTO	31
15. TRATTAMENTO DEI DATI	32
16. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	33

ALLEGATI

Allegato 1: Dichiarazione di ricezione e presa d'atto del Regolamento in materia gestione delle Informazioni Privilegiate

Allegato 2: Mappatura delle Informazioni Rilevanti

Allegato 3: Modello relativo alle informazioni concernenti le persone da iscrivere nella "Sezione Permanente"

Allegato 4: Modello relativo alle informazioni concernenti le persone da iscrivere nella "Sezione Occasionale"

Allegato 5: Informativa al Soggetto Preposto di eventuale inserimento di altro soggetto nel Registro delle persone aventi accesso a Informazioni Privilegiate

Allegato 6: Notifica Iscrizione nel Registro delle persone aventi accesso a Informazioni Privilegiate

Allegato 7: Comunicazione aggiornamento dei dati riportati nel Registro delle persone aventi accesso a Informazioni Privilegiate

Allegato 8: Comunicazione cancellazione dei dati riportati nel Registro delle persone aventi accesso a Informazioni Privilegiate

APPENDICE NORMATIVA

1. OBIETTIVO

Il presente regolamento (di seguito il "**Regolamento**"), adottato nel rispetto della vigente normativa, definisce le regole aventi ad oggetto la gestione interna e la comunicazione all'esterno delle informazioni privilegiate relative alla Banca Popolare del Lajatico S.C.p.A. (di seguito anche la "**Banca**"), al fine di impedirne un'impropria circolazione e divulgazione sia all'interno, che all'esterno della Banca.

Le regole di comportamento e i principi previsti nel presente Regolamento sono finalizzati a:

- garantire la massima confidenzialità delle **informazioni privilegiate** (come di seguito definite) o comunque suscettibili di divenire tali (**informazioni rilevanti**), contemperando l'interesse alla riservatezza dell'informazione nel corso della sua progressiva formazione e l'obbligo della relativa *disclosure* in forma non selettiva;
- tutelare la generalità degli investitori, prevenendo situazioni di asimmetria informativa e impedendo che alcuni soggetti possano operare avvalendosi di informazioni non pubbliche;
- assicurare agli investitori un'adeguata conoscenza delle vicende che riguardano la Banca;
- ridurre il rischio di reati o illeciti amministrativi in materia di abusi di mercato;
- definire i processi di individuazione e gestione delle informazioni rilevanti e del relativo registro (di seguito "**Relevant Information List**" o "**RIL**");
- definire i processi di individuazione e gestione delle informazioni privilegiate;
- disciplinare le modalità di istituzione e tenuta dell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate (di seguito "**Registro**" o "**Insider List**");
- definire i processi di comunicazione al pubblico ed alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) delle informazioni privilegiate.

Le disposizioni del presente Regolamento sono parte integrante della normativa aziendale e, pertanto, a tutti i Soggetti Rilevanti ne è richiesta la puntuale osservanza.

Il Regolamento è una componente essenziale del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi della Banca, nonché del complessivo sistema di prevenzione degli illeciti di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e del Modello Organizzativo a tal fine adottato dalla Banca, di cui costituisce parte integrante ai fini della prevenzione, in particolare, dei reati e degli illeciti amministrativi riconducibili agli abusi di mercato.

In calce al Regolamento è riportato un estratto delle principali disposizioni di legge e regolamentari in tema di abusi di mercato, che i Soggetti Destinatari, come nel prosieguo definiti, sono tenuti a conoscere e ad osservare unitamente alla normativa interna adottata dalla Banca.

2. DEFINIZIONI

Funzione Gestione Informazioni Privilegiate ("FGIP")

Funzione organizzativa deputata alla gestione delle informazioni privilegiate. Il Consiglio di Amministrazione di Banca Popolare di Lajatico ha attribuito la responsabilità della FGIP all'Amministratore Delegato, se nominato, o al Direttore Generale della Banca, il quale si avvale dell'Ufficio Affari Generali nello svolgimento delle attività di competenza della Funzione.

Funzione Organizzative Competenti Informazioni Privilegiate ("FOCIP")

Funzioni organizzative della Banca a vario titolo coinvolte nella generazione e nella gestione del flusso delle informazioni rilevanti e delle informazioni privilegiate.

Informazione Privilegiata

Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del Regolamento (UE) n. 596/2014, per informazione privilegiata si intende un'informazione di carattere preciso che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati.

In relazione agli strumenti derivati su merci, per informazione privilegiata si intende un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti derivati o concernente direttamente il contratto a pronti su merci collegato, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti derivati o sui contratti a pronti su merci collegati e qualora si tratti di un'informazione che si possa ragionevolmente attendere sia comunicata o che debba essere obbligatoriamente comunicata conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari dell'Unione o nazionali, alle regole di mercato, ai contratti, alle prassi o alle consuetudini, convenzionali sui pertinenti mercati degli strumenti derivati su merci o a pronti.

In particolare, l'informazione privilegiata si ritiene di carattere preciso se:

- fa riferimento ad una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o ad un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà;
- è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui al punto precedente sui prezzi degli strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati.

Per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo (c.d. natura **price sensitive**) sui prezzi degli strumenti finanziari o degli strumenti derivati collegati si intende un'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.

Se l'informazione privilegiata concerne un processo che si svolge in più fasi, ciascuna di queste fasi, come pure l'intero processo, può costituire un'informazione privilegiata.

Una tappa intermedia in un processo prolungato è, quindi, considerata un'informazione privilegiata se risponde ai suddetti criteri stabiliti dal Regolamento (UE) n. 596/2014.

Nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ In generale, ai sensi del *considerando* n. 16 del Regolamento (UE) n. 596/2014 «una fase intermedia in un processo prolungato può essere costituita da una serie di circostanze o un evento esistente o che, in una prospettiva realistica fondata su una valutazione complessiva dei fattori esistenti al momento pertinente, esisterà o si verificherà. Tuttavia, questa nozione non dovrebbe essere interpretata nel senso che si debba prendere in considerazione l'entità dell'effetto di quella serie di circostanze o di quell'evento sui prezzi degli strumenti finanziari in questione». Ai sensi del successivo *considerando* n. 17 del citato Regolamento, «le informazioni relative a un evento o a una serie di circostanze che costituiscono una fase intermedia in un processo prolungato possono riguardare,

Un'informazione cessa di essere considerata privilegiata nel momento in cui viene diffusa al pubblico nel rispetto del principio della parità informativa.

Nel caso di persone incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, s'intende anche l'informazione trasmessa da un cliente e connessa agli ordini pendenti in strumenti finanziari del cliente, avente un carattere preciso e concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari, sul prezzo dei contratti a pronti su merci collegati o sul prezzo di strumenti finanziari derivati collegati.

Informazione Rilevante

Per informazione rilevante si intende un'informazione, di origine interna o esterna, relativa a dati, eventi, progetti o circostanze che in modo continuativo, ripetitivo, periodico, saltuario, occasionale o imprevisto riguardano direttamente la Banca e che potrebbe in un secondo, anche prossimo, momento assumere natura privilegiata.

Registro delle Informazioni Rilevanti/RIL

È l'elenco delle persone che hanno accesso a specifiche informazioni rilevanti concernenti la Banca, disciplinato dal presente Regolamento.

Registro/Insider List

È l'elenco delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate concernenti la Banca, istituito ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento (UE) n. 596/2014 e del Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1210 della Commissione.

SDIR

Sistema di diffusione e stoccaggio delle informazioni regolamentate autorizzato dalla Consob, utilizzato dalla Banca.

Soggetto Preposto alla tenuta della RIL e dell'Insider List

È il Responsabile del Reparto Segreteria Generale della Banca operante sotto la supervisione della FGIP.

Strumenti Finanziari

Per strumenti finanziari si intendono gli strumenti indicati dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 15), della Direttiva 2014/65/UE e successive modificazioni.

ad esempio, lo stato delle negoziazioni contrattuali, le condizioni contrattuali provvisoriamente convenute, la possibilità di collocare strumenti finanziari, le condizioni alle quali tali strumenti sono venduti, le condizioni provvisorie per la collocazione di strumenti finanziari, o la possibilità che uno strumento finanziario sia incluso in un indice principale o la cancellazione di uno strumento finanziario da un tale indice».

3. OBBLIGHI DI LEGGE

Le società emittenti strumenti finanziari negoziati su un mercato regolamentato, su un sistema multilaterale di negoziazione ("**MTF**", nel caso della Banca Hi-MTF), o su un sistema organizzato di negoziazione ("**OTF**") comunicano con il mercato nel rispetto della normativa primaria e secondaria, nonché dei principi di correttezza, chiarezza, parità di trattamento e di accesso alle informazioni.

La normativa vigente impone a tali emittenti di comunicare al pubblico, quanto prima possibile, le informazioni privilegiate che li riguardano direttamente.

L'emittente, pertanto, si organizza in modo da monitorare le fasi prodromiche alla pubblicazione delle informazioni privilegiate che lo riguardano e garantisce che tali informazioni siano rese pubbliche secondo modalità che consentano un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e tempestiva delle informazioni da parte del pubblico.

I suddetti obblighi di comunicazione sono ottemperati in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 596/2014, dai relativi regolamenti delegati o di esecuzione, dal TUF e dalle relative disposizioni di attuazione dettate dalla Consob ⁽²⁾.

La normativa, quindi, è tesa, da un lato, tramite la diffusione tempestiva delle informazioni al pubblico, a rafforzare l'integrità del mercato evitando la divulgazione selettiva delle informazioni e, dall'altro, a contrastare eventuali abusi o tentati abusi di mercato.

L'obiettivo di una regolamentazione interna avente ad oggetto il trattamento delle informazioni rilevanti e privilegiate concernenti la Banca (rispettivamente "**Informazioni Rilevanti**" e "**Informazioni Privilegiate**") è quello di evitare che tale diffusione possa avvenire in modo intempestivo, in forma incompleta o inadeguata o, comunque, provocare asimmetrie informative.

⁽²⁾ Cfr. riferimenti normativi al paragrafo 19 e l'Appendice Normativa.

4. DESTINATARI E RELATIVI DOVERI E DIVIETI

La Banca si è dotata di misure organizzative volte a definire criteri di separazione organizzativa che regolano la condivisione e lo scambio di tali informazioni tra le diverse funzioni della Banca.

In particolare, gli Amministratori, i Sindaci, i Dirigenti e tutti i dipendenti della Banca, nonché i soggetti che, in ragione della loro attività lavorativa o professionale, ovvero delle funzioni svolte, hanno accesso ad Informazioni Rilevanti o Privilegiate (di seguito "**Destinatari**"), sono obbligati ad osservare le disposizioni dettate dal presente Regolamento e a mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite nello svolgimento delle loro attività.

In particolare, i Destinatari sono tenuti a:

- considerare riservate tutte le informazioni acquisite nello svolgimento della propria attività lavorativa o professionale, funzione o ufficio, che non siano di dominio pubblico, nonché a trattare tali informazioni solo nell'ambito di canali autorizzati, adottando ogni necessaria misura affinché la circolazione nel contesto aziendale possa avvenire senza pregiudicare la riservatezza;
- rispettare gli obblighi di riservatezza previsti dalla legge a tutela delle Informazioni Rilevanti e Privilegiate, impegnandosi a non diffonderle e a non rivelarle ad alcuno, inclusi i propri familiari e conoscenti;
- utilizzare le Informazioni Rilevanti e Privilegiate solo in relazione alla propria attività lavorativa o professionale, nel rispetto del principio del "*need to know*" ⁽³⁾ e, pertanto, a non utilizzarle, per alcun motivo, a fini personali;
- trattare le Informazioni Rilevanti e Privilegiate con tutte le necessarie cautele al fine di assicurare che le stesse circolino all'interno ed all'esterno della Banca nel rispetto della regolamentazione aziendale e della normativa vigente, sino a che non vengano diffuse al pubblico secondo le modalità previste dal presente Regolamento ⁽⁴⁾;
- informare tempestivamente la FGIP, il Responsabile dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni e l'Organismo di Vigilanza ⁽⁵⁾ di qualsivoglia atto, fatto od omissione che possa rappresentare un illecito o comunque una violazione del presente Regolamento.

I Destinatari sono tenuti ad adottare, quindi, tutte le misure necessarie affinché le Informazioni Rilevanti e Privilegiate: (i) non pervengano a soggetti terzi, ovvero a dipendenti della Banca che, in considerazioni delle attività svolte, non abbiano necessità di conoscerle ⁽⁶⁾; (ii) circolino, in ambito aziendale, senza pregiudizio del loro carattere riservato.

I Destinatari sono, in particolare, tenuti a:

- apporre sui documenti contenenti Informazioni Rilevanti o Privilegiate la dicitura "riservata" prima della loro circolazione all'interno della Banca per rendere riconoscibile la natura delle informazioni in essi contenute;
- limitare ai casi di effettiva necessità la circolazione via posta elettronica dei *file* contenenti tali informazioni (è preferibile l'inoltro dei documenti su supporto cartaceo). In caso di invio tramite posta

⁽³⁾ Le informazioni possono essere cedute solamente ai soggetti cui siano strettamente necessarie per lo svolgimento delle rispettive funzioni.

⁽⁴⁾ I documenti cartacei ed elettronici contenenti Informazioni Rilevanti o Privilegiate, per esempio, non devono essere lasciati incustoditi, ma al contrario devono essere conservati e archiviati con la massima diligenza in luogo sicuro, appositamente protetti da *password* e, ove possibile, catalogati con nomi in codice o generici, in modo da evitare che soggetti non autorizzati possano avervi accesso. Tali documenti, peraltro, non devono essere portati al di fuori degli uffici, salvo nei casi in cui sussistano motivate esigenze sempre riconducibili all'attività lavorativa.

⁽⁵⁾ Cfr. Policy in materia di segnalazione interna delle violazioni *Whistleblowing* e MOG 231/2001.

⁽⁶⁾ Nella comunicazione a terzi di Informazioni Rilevanti o Privilegiate, i Destinatari sono tenuti a porre in essere una selezione dei destinatari fondata sulla massima cautela, interpellando la FGIP nei casi dubbi.

- elettronica, è necessario apporre il *flag* "riservato" ⁽⁷⁾;
- tener traccia dei soggetti destinatari ai quali tale documentazione è inoltrata, avendo cura di ottenere evidenza della ricezione del documento inviato, anche quando inviati per posta elettronica;
 - occuparsi di persona, o per il tramite di una persona autorizzata, del ritiro dei documenti riservati di cui si è destinatari, evitando che tali documenti rimangano in vista a terzi;
 - conservare la documentazione riservata ⁽⁸⁾ di cui entrano in possesso in modo tale da garantirne l'accesso solo alle persone autorizzate ⁽⁹⁾, evitando quindi (i) di lavorare su tali documenti e/o discutere delle informazioni ivi contenute in luoghi pubblici o aperti al pubblico, in aree comuni della Banca, o comunque in presenza di estranei o soggetti non autorizzate a conoscerle ⁽¹⁰⁾; (ii) lasciare incustodita la documentazione cartacea contenente tali informazioni durante i periodi di assenza, anche se temporanea, e soprattutto in orari non presidiati o, comunque, al termine dell'orario di lavoro. Al riguardo, ciascun soggetto è responsabile della conservazione della documentazione di cui entra in possesso;
 - limitare la riproduzione di documenti contenenti Informazioni Rilevanti o Privilegiate al numero di copie strettamente necessarie, evitando di lasciare le stampe incustodite;
 - utilizzare strumenti informatici per la gestione delle informazioni riservate, consentendo l'accesso esclusivamente a soggetti pre-identificati, autorizzati a venirne a conoscenza;
 - informare tempestivamente la FGIP qualora venga accidentalmente smarrita documentazione riservata, affinché possano essere assunti eventuali provvedimenti;
 - verificare, ove tenuti nell'esercizio dell'attività lavorativa a trasmettere informazioni e/o ad inviare documenti riservati a soggetti terzi, che gli stessi siano per legge o contrattualmente obbligati alla più assoluta riservatezza in relazione a quanto ricevuto, anche tramite la previa sottoscrizione di *confidentiality agreement* ⁽¹¹⁾;
 - tenere traccia, nei casi di riunioni o incontri aventi ad oggetto specifiche Informazioni Rilevanti o Informazioni Privilegiate, degli incontri con indicazione del luogo, dell'ordine del giorno e delle decisioni assunte e tutta la documentazione e corrispondenza a supporto delle stesse.

Ai sensi della normativa vigente è fatto divieto ai Destinatari di abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate. In particolare, è vietato:

- comunicare con qualsiasi mezzo tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio (ai medesimi fini è, altresì, fatto assoluto divieto di

⁽⁷⁾ Nel caso di documenti inviati via *fax*, assicurarsi preventivamente che l'effettivo destinatario sia sul posto, o comunque che non vi siano rischi di conoscenza del contenuto da parte di soggetti non autorizzati.

⁽⁸⁾ Le copie dei documenti contenenti Informazioni Rilevanti o Privilegiate, non più necessarie e per le quali non vi sia un obbligo di conservazione, devono essere distrutte attraverso l'utilizzo di apparecchiature distruggi-documenti che garantiscano la non leggibilità del relativo contenuto.

⁽⁹⁾ Particolare attenzione deve, inoltre, essere posta nella trasmissione ai componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e di altri organi aziendali della documentazione propedeutica alla tenuta delle rispettive riunioni, evitando modalità di invio che non abbiano a garantire la massima riservatezza. Analoghe cautele devono essere adottate nello scambio di informazioni e/o documentazione con soggetti esterni alla Banca.

⁽¹⁰⁾ In particolare, è vietato discutere di Informazioni Privilegiate al telefono, ovvero utilizzando la funzione "viva voce", onde evitare che tali informazioni possano essere ascoltate da soggetti che non sono autorizzati a conoscerle secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

⁽¹¹⁾ Gli accordi di collaborazione con i consulenti devono contenere appositi accordi di confidenzialità, ovvero specifiche clausole di riservatezza, in relazione alle informazioni riservate acquisite nello svolgimento degli incarichi.

rilasciare interviste ad organi di stampa, o fare dichiarazioni in genere che contengano informazioni privilegiate) ⁽¹²⁾;

- compiere direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, operazioni di acquisto, vendita o qualunque altra operazione ⁽¹³⁾ su strumenti finanziari utilizzando informazioni privilegiate;
- raccomandare o indurre altri, sulla base di informazioni privilegiate, ad acquistare, vendere o compiere qualunque altra operazione ⁽¹⁴⁾ sugli strumenti finanziari cui le Informazioni si riferiscono, per conto proprio o di terzi;
- compiere, in nome e/o per conto della Banca, operazioni di acquisto, vendita o qualunque altra operazione ⁽¹⁵⁾ su strumenti finanziari utilizzando informazioni privilegiate.

Al riguardo, si rappresenta che ai fini della configurabilità degli illeciti, non è dirimente il fatto che, nel momento in cui la condotta sia posta in essere, la Banca non abbia già qualificato l'informazione come privilegiata.

Ai sensi della normativa ⁽¹⁶⁾ è fatto, altresì, divieto ai Destinatari:

- di diffondere notizie false o porre in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari;
- di diffondere, tramite mezzi di informazione, compreso *internet* e ogni altro mezzo, informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito a strumenti finanziari.

La comunicazione di Informazioni Privilegiate effettuata nel corso di un sondaggio di mercato (c.d. "**market sounding**") – comunicazione ⁽¹⁷⁾, a uno o più potenziali investitori, di informazioni anteriormente all'annuncio di un'operazione ⁽¹⁸⁾, al fine di valutare l'interesse dei potenziali investitori per una possibile operazione e le relative condizioni, come le dimensioni potenziali o il prezzo – si considera fatta nel normale esercizio di un'occupazione, di una professione o di una funzione qualora siano rispettate le modalità di cui all'articolo 11 del Regolamento (UE) n. 596/2014 ⁽¹⁹⁾.

La decisione di effettuare un sondaggio di mercato ⁽²⁰⁾ è di competenza dell'Amministratore Delegato, se nominato, o del Direttore Generale.

⁽¹²⁾ Per lo stesso motivo è vietato partecipare su *internet* a gruppi di discussione o *chat-room* aventi ad oggetto lo scambio di Informazioni Privilegiate, a meno che non si tratti di incontri istituzionali per i quali è già stata compiuta una verifica di legittimità da parte delle funzioni competenti, o non vi sia scambio di informazioni il cui carattere non privilegiato sia evidente.

⁽¹³⁾ È considerato abuso di informazioni privilegiate anche l'uso di dette informazioni tramite annullamento o modifica di un ordine concernente uno strumento finanziario al quale le informazioni si riferiscono, quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso delle informazioni privilegiate.

⁽¹⁴⁾ Cfr. nota 13.

⁽¹⁵⁾ Cfr. nota 13.

⁽¹⁶⁾ Cfr. più in dettaglio articolo 12 del Regolamento (UE) n. 596/2014.

⁽¹⁷⁾ Un sondaggio di mercato consiste nella comunicazione di informazioni da parte di (i) un emittente, (ii) un offerente sul mercato secondario di uno strumento finanziario, in quantità o valore tali da distinguere l'operazione dalle normali negoziazioni e da implicare un metodo di vendita basato sulla valutazione preliminare del potenziale interesse da parte dei potenziali investitori, (iii) un partecipante al mercato delle quote di emissioni; oppure (iv) un terzo che agisce in nome o per conto di una persona di cui alla lettera ai punti precedenti.

⁽¹⁸⁾ I sondaggi di mercato consistono in interazioni tra un venditore di strumenti finanziari e uno o più investitori potenziali che hanno luogo prima dell'annuncio di un'operazione. I sondaggi di mercato sono distinti dalle normali negoziazioni.

⁽¹⁹⁾ Al riguardo, trovano applicazione anche il Regolamento (UE) n. 959/2016 e il Regolamento (UE) n. 960/2016.

⁽²⁰⁾ Esempi di sondaggi di mercato includono, in modo non esaustivo, (i) i casi in cui la società interessata alla vendita è in trattativa con un emittente in merito a una potenziale transazione e ha deciso di determinare l'eventuale interesse degli investitori al fine di

Nel caso in cui sia la Banca ad essere destinataria ⁽²¹⁾ di sondaggi di mercato condotti direttamente, o avvalendosi di terzi soggetti, da altri emittenti, la decisione di partecipare a tale sondaggio e la valutazione e la gestione delle informazioni acquisite sono sempre di competenza dell'Amministratore Delegato, se nominato, o del Direttore Generale ⁽²²⁾.

I Soggetti Destinatari ricevono copia del presente Regolamento da parte dell'Ufficio Affari Generali ⁽²³⁾ e attestano per iscritto di avere preso visione del Regolamento medesimo e di essere consapevoli delle responsabilità che da esso derivano a loro carico (Allegato 1).

I Soggetti Destinatari dovranno consegnare copia del presente Regolamento ad eventuali consulenti/soggetti esterni che nell'ambito del loro operato potrebbero entrare in contatto con informazioni rilevanti o privilegiate.

Il presente Regolamento, comprensivo di allegati, è pubblicato sulla *intranet* aziendale.

stabilire le condizioni che costituiranno l'operazione; (ii) i casi in cui l'emittente intende annunciare un'emissione di titoli di debito o un'offerta di sottoscrizione di ulteriore capitale proprio e una società interessata alla vendita contatta i principali investitori per metterli al corrente delle caratteristiche dell'operazione, al fine di ottenerne un impegno a partecipare finanziariamente all'operazione; (iii) i casi in cui la società interessata alla vendita intende vendere una grande quantità di titoli per conto di un investitore e cerca di determinare l'eventuale interesse di altri potenziali investitori per questi titoli.

⁽²¹⁾ I potenziali investitori che sono oggetto di un sondaggio di mercato dovrebbero a loro volta considerare se le informazioni loro comunicate costituiscano informazioni privilegiate, il che interdirebbe loro di negoziare sulla loro base o di comunicarle ulteriormente. I potenziali investitori restano soggetti alle regole in materia di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate, ai sensi della normativa vigente.

⁽²²⁾ Cfr. le linee guida ESMA/2016/1477, relative alle "Persone che ricevono i sondaggi di mercato".

⁽²³⁾ Per i soggetti esterni, copia del Regolamento deve essere consegnata all'atto del conferimento dell'incarico da parte della FOCIP che stipula l'accordo/contratto di collaborazione.

5. REGIME SANZIONATORIO

L'inosservanza delle disposizioni di legge e regolamentari in materia di trattamento delle informazioni privilegiate può comportare responsabilità individuali (penali e amministrative) per l'autore del fatto (in particolare, in caso di abuso o tentato abuso di mercato), nonché ulteriori responsabilità per la Banca.

Inoltre, gli abusi (o tentati abusi) di informazioni privilegiate, configurando illeciti passibili di sanzioni penali, possono originare una responsabilità amministrativa della Banca ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001.

In caso di inosservanza del Regolamento da parte di componenti degli organi di amministrazione e di controllo della Banca, potrà essere intrapresa ogni opportuna iniziativa consentita dalla vigente normativa, ivi inclusa la proposizione all'organo competente della revoca per giusta causa.

Qualora i soggetti siano dipendenti della Banca, essi sono passibili di provvedimenti disciplinari, ivi compreso, nei casi più gravi, il licenziamento, ferme restando le eventuali responsabilità di altra natura.

La Banca si riserva, altresì, di rivalersi, nei modi e nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, nei confronti dei Destinatari, per ogni danno e/o responsabilità che possa ad essa derivare da comportamenti posti in essere in violazione del presente Regolamento o della disciplina applicabile.

Segnalazioni in merito ad ogni sospetto di violazione della normativa vigente in tema di *market abuse*, o del presente Regolamento, possono essere effettuate da ogni dipendente o collaboratore della Banca all'Organismo di Vigilanza previsto dal Modello di organizzazione, gestione e controllo ex Decreto Legislativo n. 231/2001 e al Responsabile dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni, nel rispetto dei diritti fondamentali del segnalante ed eventualmente anche della persona segnalata, come indicato dal sistema interno di segnalazione delle violazioni adottato dalla Banca (rispettivamente nel MOG 231/2001 e nella Policy *Whistleblowing*). Eventuali segnalazioni possono essere effettuate anche direttamente alla Consob⁽²⁴⁾.

I segnalanti in buona fede saranno garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate in mala fede.

⁽²⁴⁾ Al riguardo, la Consob ha attivato due canali dedicati, telefonico e telematico, per la ricezione immediata delle segnalazioni, le quali potranno essere comunicate sia al numero telefonico 06 8411099 (in determinate fasce orarie), sia alla casella di posta elettronica whistleblowing@consob.it, utilizzando appositi moduli. Le suddette segnalazioni potranno inoltre essere trasmesse all'Istituto, anche all'indirizzo: Consob, Via G. B. Martini 3, 00198, Roma.

6. SOGGETTI COINVOLTI NELLA GESTIONE DEL REGOLAMENTO

Di seguito sono elencati i soggetti che, per la Banca, sono coinvolti a vario titolo nelle attività di cui al presente Regolamento.

6.1. FGIP – FUNZIONE GESTIONE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

All'interno dell'organizzazione aziendale della Banca Popolare di Lajatico, l'Amministratore Delegato, se nominato, o il Direttore Generale, supportato dall'Ufficio Affari Generali, presiede all'applicazione del presente Regolamento e monitora i flussi informativi concernenti le Informazioni Rilevanti e Privilegiate.

Alla FGIP spettano le seguenti principali attribuzioni:

- impartire disposizioni a tutte le funzioni coinvolte a vario titolo nella generazione e gestione del flusso delle Informazioni Rilevanti (c.d. FOCIP - *cf.* paragrafo 6.4) e alla relativa Mappatura;
- definire i criteri per l'individuazione delle specifiche Informazioni Rilevanti, avvalendosi del supporto dell'*Info-room* (*cf.* paragrafo 6.3);
- individuare le specifiche Informazioni Rilevanti con il supporto del Responsabile dell'Ufficio Affari Generali e delle FOCIP interessate;
- definire i criteri per la corretta tenuta del Registro delle persone che hanno accesso alle Informazioni Rilevanti (*Relevant Information List*) e impartire le connesse disposizioni al Responsabile dell'Ufficio Affari Generali;
- monitorare la circolazione delle Informazioni Rilevanti con il supporto del Responsabile dell'Ufficio Affari Generali e delle FOCIP interessate;
- individuare il momento in cui la specifica Informazione Rilevante diviene Privilegiata, avvalendosi del supporto dell'*Info-room*;
- definire i criteri per la corretta tenuta dell'elenco delle persone che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate (*Insider List*) e impartire le connesse disposizioni al Responsabile dell'Ufficio Affari Generali;
- decidere in merito alla pubblicazione delle Informazioni Privilegiate e al processo del ritardo, avvalendosi del supporto dell'*Info-room*;
- monitorare la circolazione delle Informazioni Privilegiate e la sussistenza delle condizioni che consentono di ritardarne la pubblicazione, con il supporto dell'Ufficio Affari Generali e delle FOCIP interessate;
- predisporre i comunicati relativi alle Informazioni Privilegiate riguardanti la Banca;
- assicurare, in accordo con l'Ufficio Affari Generali, un'adeguata formazione ai membri degli organi di amministrazione e di controllo, nonché a tutti i dipendenti sugli obblighi derivanti dalla normativa e dal presente Regolamento attraverso la distribuzione di materiale informativo e prevedendo opportune sessioni di approfondimento con moduli di formazione in aula oppure *on-line*.

6.2. SOGGETTO PREPOSTO

Il Responsabile dell'Ufficio Affari Generali, sotto la supervisione della FGIP, cura le seguenti attività:

- tenuta ed aggiornamento della *Relevant Information List*;
- tenuta ed aggiornamento dell'*Insider List*;
- gestione delle registrazioni inerenti al processo del ritardo, nonché delle connesse comunicazioni alle Autorità;
- comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate.

6.3. INFO-ROOM

La FGIP può avvalersi del supporto tecnico e consulenziale dell'*Info-room* per le seguenti attività:

- mappatura delle Informazioni Rilevanti;
- definizione dei criteri per l'individuazione delle specifiche Informazioni Rilevanti e determinazione del momento in cui la specifica Informazione Rilevante assume la natura di Informazione Privilegiata;
- gestione dell'Informazione Privilegiata, applicazione del processo del ritardo e comunicazione al pubblico dell'Informazione.

I soggetti che fanno parte dell'*Info-room* sono, a titolo permanente, (i) l'Amministratore Delegato, se nominato, o il Direttore Generale, (ii) il Vice Direttore Generale, (iii) il Responsabile dell'Ufficio Affari Generali, (iv) il Responsabile della Funzione Compliance, (v) il Direttore Finanza, (vi) il Responsabile della Funzione Risk Management, nonché – a chiamata – i Responsabili delle FOCIP della Banca, interessate di volta in volta dalle specifiche Informazioni Rilevanti o Privilegiate.

6.4. FOCIP – FUNZIONI ORGANIZZATIVE COMPETENTI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

Le FOCIP sono le diverse funzioni aziendali a vario titolo coinvolte nell'individuazione e gestione del flusso delle Informazioni Rilevanti e Privilegiate, nonché nella gestione dei processi di cui al presente Regolamento⁽²⁵⁾.

⁽²⁵⁾ Tenendo conto della situazione organizzativa, della dimensione e delle caratteristiche della Banca, tutte le funzioni aziendali sono interessate dal presente Regolamento in quanto potenzialmente partecipano alla generazione e/o alla individuazione e gestione del flusso delle Informazioni Rilevanti e Privilegiate.

7. INFORMAZIONI RILEVANTI E MAPPATURA

Al fine di assolvere l'obbligo di pubblicare quanto prima possibile le Informazioni Privilegiate, la Banca monitora le fasi prodromiche alla loro pubblicazione. In tale ambito, la FGIP provvede alla Mappatura dei tipi di Informazioni Rilevanti che circolano presso la Banca (Allegato 2).

La FGIP gestisce e monitora la Mappatura, valutandone nel continuo l'adeguatezza, per includere eventuali nuove categorie di informazioni ⁽²⁶⁾.

Le FOCIP prestano la propria collaborazione alla FGIP, ai fini della predisposizione e dell'aggiornamento della Mappatura.

7.1. RELEVANT INFORMATION LIST (RIL)

Sulla base della Mappatura dei tipi di Informazioni Rilevanti, la Banca identifica le specifiche Informazioni Rilevanti.

In particolare, l'Amministratore Delegato, se nominato, o il Direttore Generale viene informato dalle FOCIP, per il tramite del Soggetto Preposto, in ordine all'avvenuta rilevazione di "specifiche" Informazioni Rilevanti, vale a dire di determinate informazioni che risultano effettivamente rilevanti in quanto potrebbero divenire, in un secondo momento, Informazioni Privilegiate.

Al fine di monitorare la circolazione delle specifiche Informazioni Rilevanti, il Soggetto Preposto, sulla base delle decisioni assunte dalla FGIP, istituisce la RIL relativa alla specifica informazione e registra i dati delle persone che vi hanno accesso.

La Banca deve evitare che soggetti che non abbiano motivo di essere a conoscenza di specifiche Informazioni Rilevanti possano avere accesso a tali informazioni.

La RIL viene gestita seguendo modalità anche più semplificate rispetto a quelle previste per l'*Insider List* (cfr. paragrafo 10), ma che consentano comunque alla Banca di monitorare le persone che hanno accesso alla specifica Informazione Rilevante.

Le FOCIP direttamente interessate sono tenute in ogni momento ad informare la FGIP sull'evoluzione della specifica Informazione Rilevante, nonché delle eventuali persone che hanno accesso a tale informazione, anche su segnalazione delle stesse persone (c.d. autodenuncia), o di soggetti terzi che hanno trasmesso l'informazione, al fine di permettere l'aggiornamento della RIL.

⁽²⁶⁾ In alcuni casi, infatti, le informazioni, specie quelle che originano dall'esterno, in quanto imprevedibili o legate a fattori esogeni in evoluzione, non possono essere mappate *ex ante*.

8. INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

La FGIP individua il momento in cui le specifiche Informazioni Rilevanti assumono le caratteristiche di Informazioni Privilegiate.

La valutazione in merito alla natura privilegiata o meno delle specifiche Informazioni Rilevanti viene effettuata con il supporto dell'*Info-room*.

Quando una specifica Informazione Rilevante viene individuata come Privilegiata, la FGIP formalizza tale decisione e valuta se pubblicare immediatamente l'Informazione o, in alternativa, qualora ne sussistano le condizioni (*cf.* paragrafo 11), ritardarne la pubblicazione, ponendo in essere adeguate misure volte a segregare l'Informazione ed evitare che alla stessa abbiano accesso soggetti (interni o esterni alla Banca) che non hanno necessità di conoscerla, nel rispetto del principio del *need to know* ⁽²⁷⁾.

Dal momento in cui l'informazione è qualificata come privilegiata ⁽²⁸⁾ si applicano le procedure di segregazione dell'informazione previste dal presente Regolamento (*cf.* paragrafo 10).

8.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

L'Amministratore Delegato, se nominato, o il Direttore Generale, con il supporto dell'*Info-room*, al fine di stabilire se un'informazione sia un'Informazione Privilegiata da comunicare al pubblico, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, verifica la sussistenza di quattro distinte condizioni.

In particolare, la suddetta informazione deve:

- concernere direttamente la Banca o i suoi strumenti finanziari;
- non essere stata resa pubblica;
- avere carattere preciso;
- essere materiale, cioè, qualora resa pubblica, poter avere un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari quotati emessi dalla Banca.

Di seguito sono descritti nel dettaglio alcuni (non esaustivi) criteri esplicativi per ciascuna delle suddette condizioni.

8.1.1 Informazione concernente direttamente la Banca da comunicare al pubblico

Le informazioni che devono essere rese pubbliche dalla Banca sono quelle che riguardano "direttamente" la Banca e, quindi, non anche quelle che la riguardano "indirettamente" ⁽²⁹⁾, ovvero, ad esempio, quelle che, pur influenzando sui prezzi degli strumenti finanziari emessi dalla Banca, originano da soggetti esterni alla Banca.

A seguito della pubblicazione di informazioni che riguardano indirettamente la Banca, è peraltro possibile che le Informazioni Rilevanti, che non erano ancora considerate Privilegiate, abbiano ad assumere tale natura ⁽³⁰⁾.

⁽²⁷⁾ *Cfr.* nota 3.

⁽²⁸⁾ Al fine di assolvere all'obbligo di comunicare al pubblico senza ritardo le Informazioni Privilegiate, qualsiasi dipendente/collaboratore della Banca che dovesse venire a conoscenza, in ragione della propria attività lavorativa o professionale, di un'informazione o di un evento che, a suo giudizio, sia suscettibile di essere o divenire Informazione Privilegiata, e in relazione alla quale non risultano ancora adempiuti gli obblighi di comunicazione nei confronti del pubblico, comunica senza ritardo tale circostanza alla FGIP, affinché questa possa tempestivamente valutare la natura dell'informazione.

⁽²⁹⁾ Alcuni esempi di informazioni che possono riguardare indirettamente la Banca sono: prossima pubblicazione di ricerche di analisti finanziari o di *report* di agenzie di *rating*, dati e statistiche diffusi da istituzioni pubbliche, decisioni del Governo in materia di tassazione, regolamentazione di settore, gestione del debito, ecc..

⁽³⁰⁾ Se ad esempio il *consensus* degli analisti finanziari incrementa la valutazione della Banca sulla base di situazioni, fatti, dati o aspettative che la stessa, tuttavia, sa non essere fondati, tale informazione potrebbe assumere natura privilegiata.

8.1.2 Informazione non resa pubblica

È da escludere che un'informazione possa essere considerata pubblica, ai sensi della normativa vigente, fintanto che la stessa non sia stata comunicata al pubblico dalla Banca con le modalità indicate nei successivi paragrafi.

Nel caso in cui un'informazione sia stata "anticipata" dai *media* e/o da agenzie di stampa, che assicurano con certezza che la fonte dell'informazione sia la Banca stessa, l'informazione può essere considerata pubblica. Rimane fermo l'obbligo per la Banca di pubblicare l'informazione con le modalità previste nei successivi paragrafi ⁽³¹⁾.

8.1.3 Informazione di carattere preciso

Il "carattere preciso" dipende dalla contestuale sussistenza di due condizioni. In particolare, tale requisito è integrato se l'informazione:

- fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere ⁽³²⁾ che vengano a prodursi, o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere ⁽³³⁾ che si verificherà ⁽³⁴⁾;
- è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento, ai quali l'informazione si riferisce, sui prezzi degli strumenti finanziari o degli strumenti finanziari derivati collegati ⁽³⁵⁾. Ciò, ad esempio, si realizza (a) quando l'informazione è tale da consentire ad un investitore ragionevole di prendere una decisione di investimento senza rischio o, comunque, con un rischio molto basso ⁽³⁶⁾; (b) quando è probabile che l'informazione possa essere oggetto di immediato sfruttamento sul mercato ⁽³⁷⁾.

⁽³¹⁾ Al contrario, se la fonte indicata dai *media* e/o da agenzie di stampa non sia la Banca (ma, ad esempio un suo *top manager*, o una fonte "prossima" alla Banca), l'informazione non può essere considerata pubblica. Altro caso in cui l'informazione può essere considerata pubblica è quello in cui la medesima informazione sia stata correttamente pubblicata da altri soggetti (emittenti) coinvolti nella vicenda sottostante l'informazione.

⁽³²⁾ Nel considerare se si possa ragionevolmente ritenere che le circostanze cui fa riferimento l'informazione vengano a prodursi o che l'evento cui fa riferimento l'informazione si verificherà, un tema chiave è se sia possibile delineare tale conclusione sulla base delle informazioni disponibili nel momento in cui si fa la valutazione, cioè *ex ante*.

⁽³³⁾ La condizione riguarda le circostanze o gli eventi futuri in relazione ai quali appaiono, sulla base di una valutazione globale degli elementi già disponibili, concrete prospettive che essi verranno ad esistere o che si verificheranno. Ciò a prescindere dall'ampiezza degli effetti che tale complesso di circostanze o di tale evento siano suscettibili di determinare sul prezzo degli strumenti finanziari. Tale ultimo elemento attiene, infatti, alla diversa condizione di "materialità" dell'informazione.

⁽³⁴⁾ Poiché potrebbe assumere natura privilegiata anche quell'evento (circostanza) che non si sia ancora verificato (prodotto) ma che si può ritenere che si verificherà (venga a prodursi), non è necessario che un'informazione sia completa in ogni aspetto per poter essere considerata di carattere preciso. Un'informazione può avere carattere preciso anche se si riferisce ad un evento che non è ancora certo, cioè sicuro al 100%, ovvero se si riferisce a situazioni alternative.

⁽³⁵⁾ La condizione afferente al carattere preciso è soddisfatta quale che sia il senso (aumento o diminuzione) in cui potrebbe avere luogo la variazione del prezzo: la condizione, infatti, non impone che dall'informazione sia possibile dedurre, con un grado di probabilità sufficiente, che l'influenza potenziale dell'informazione sui prezzi si dispieghi in una determinata direzione. Inoltre, potrebbe avere carattere preciso un'informazione relativa ad un evento di cui non sia ancora chiaro l'impatto che produrrà sui prezzi delle azioni, ma di cui è chiaro l'impatto che avrà sulla volatilità. Quest'ultima, infatti, ha un impatto diretto sul prezzo degli strumenti finanziari derivati.

⁽³⁶⁾ Ad esempio, quando l'investitore è in grado di stimare con sufficiente fiducia come l'informazione, una volta resa pubblica influenzerebbe il prezzo dei relativi strumenti finanziari e di quelli derivati collegati.

⁽³⁷⁾ Ad esempio, quando è probabile che al momento della sua pubblicazione i partecipanti al mercato opererebbero sulla base della stessa.

8.1.4 Informazione materiale

Per informazione "materiale", cioè informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi ⁽³⁸⁾ degli strumenti finanziari o degli strumenti finanziari derivati collegati, si intende un'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.

Alcuni indicatori utili ⁽³⁹⁾ che dovrebbero essere presi in considerazione sono:

- se l'informazione in passato abbia già avuto un effetto significativo sui prezzi;
- se precedenti ricerche o pareri di analisti finanziari indichino la tipologia di informazione come *price sensitive*;
- se informazioni simili siano già state trattate come privilegiate in passato.

⁽³⁸⁾ Non è prevista dalla normativa alcuna soglia quantitativa di variazione del prezzo predefinita che indichi la materialità di una informazione. Peraltro la "significatività" dell'informazione varia sensibilmente da società a società in funzione di una pluralità di fattori, quali la dimensione della società, i recenti sviluppi, il *sentiment* del mercato, sia sulla società sia sul settore nel quale opera e varia anche in funzione della tipologia dello strumento finanziario.

⁽³⁹⁾ In generale, criteri utili ad individuare quando un'informazione assume natura privilegiata possono essere basati su elementi qualitativi o quantitativi, su condizioni interne o esterne all'emittente, a seconda del tipo di informazione rilevante. Per esempio anche le presumibili reazioni dei *media* o della stampa all'annuncio dell'informazione potrebbero essere, altresì, utili nel processo di valutazione della sua natura privilegiata.

9. VALUTAZIONE DEL CARATTERE PRIVILEGIATO DELL'INFORMAZIONE

Se, a seguito delle analisi effettuate, dovesse emergere che la specifica Informazione Rilevante abbia assunto natura privilegiata:

- la decisione viene formalizzata, mantenendo evidenza delle analisi svolte per addivenire alla valutazione sulla natura privilegiata dell'informazione, nonché dell'identità delle persone che hanno assunto la decisione o partecipato alla formazione della stessa;
- si valuta tempestivamente la necessità di provvedere ad un comunicato stampa (*cf.* paragrafo 12) o, in alternativa, di non comunicare l'Informazione Privilegiata, attivando il processo del ritardo della pubblicazione (*cf.* paragrafo 11);
- viene disposta la "chiusura" della RIL e la conseguente apertura della pertinente sezione dell'*Insider List* (inizialmente le persone iscritte nel Registro sono individuate sulla base della RIL, se continuano ad avere accesso all'informazione). Nel caso in cui la Banca decida di non ritardare la pubblicazione dell'Informazione Privilegiata, risulteranno indicate nell'*Insider List* le persone che hanno avuto accesso a tale informazione nel periodo intercorrente tra il momento in cui l'informazione è stata qualificata come privilegiata e il momento in cui l'informazione è stata resa pubblica, ove sia trascorso un certo lasso temporale;
- il Soggetto Preposto richiede al Responsabile della FOCIP, nell'ambito della quale si è generata l'informazione, ovvero all'eventuale soggetto segnalante, i nominativi e le altre informazioni relative ad eventuali altri soggetti a conoscenza dell'informazione ai fini dell'inserimento nel Registro (*cf.* paragrafo 10).

10. INSIDER LIST – REGISTRO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO ALLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

Quando una specifica Informazione Rilevante viene qualificata come Informazione Privilegiata, la Banca è tenuta ad adottare idonee misure volte a segregare tale informazione.

A tal fine la Banca, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente, adotta e mantiene un Registro in formato elettronico delle persone che hanno accesso all'Informazione Privilegiata, cui può accedere esclusivamente la FGIP ⁽⁴⁰⁾.

Il Soggetto Preposto alla tenuta del Registro e, quindi, autorizzato ad accedervi è il Responsabile dell'Ufficio Affari Generali.

L'*Insider List* è articolata in due parti distinte: la "Sezione Permanente" e la "Sezione Occasionale", strutturate secondo i modelli definiti negli allegati al Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1210 della Commissione (Allegati 3 e 4).

- Sezione "Permanente"

La Banca si riserva la facoltà di istituire e tenere aggiornata una sezione supplementare (c.d. "Sezione degli accessi permanenti"), nella quale iscrivere tutti i soggetti che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale, posizione, ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno sempre accesso, in modo continuativo e sistematico, a tutte le Informazioni Privilegiate presenti presso la Banca. Il momento a decorrere dal quale sorge l'obbligo di inserimento della persona dipende dalla data di assunzione della carica o della funzione prevista per l'inserimento nel Registro. Analogamente, il venire meno della carica o funzione comporta la cancellazione dalla Sezione Permanente ⁽⁴¹⁾.

- Sezione "Occasionale"

Nella Sezione Occasionale, suddivisa in sezioni distinte (una per ciascuna specifica Informazione Privilegiata), vengono iscritte tutte le persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale, o del ruolo svolto, vengano a conoscenza in via occasionale di una specifica Informazione Privilegiata ⁽⁴²⁾.

Ogni qualvolta venga individuata una nuova Informazione Privilegiata, l'*Insider List* viene integrata con una nuova sezione. Ciascuna sezione del Registro riporta i dati delle persone aventi accesso all'Informazione Privilegiata contemplata nella specifica sezione.

I soggetti inseriti nella Sezione Permanente non devono essere registrati nella Sezione Occasionale.

La Sezione Occasionale è finalizzata all'evidenziazione del collegamento tra la specifica Informazione Rilevante e la persona che ha accesso alla stessa.

La necessità dell'inserimento nell'*Insider List* sorge nel momento in cui tale accesso si determina. La cancellazione del nominativo precedentemente iscritto viene effettuata successivamente alla comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata (o in caso di mancata realizzazione delle circostanze, o dell'evento oggetto dell'informazione).

⁽⁴⁰⁾ Il Registro è tenuto con modalità informatiche che assicurino un'agevole consultazione ed estrazione dei dati contenuti, la riservatezza e l'esattezza delle informazioni ivi contenute, la tracciabilità degli accessi, nonché l'accesso e il reperimento delle versioni precedenti dell'elenco.

⁽⁴¹⁾ La Sezione degli accessi permanenti ha natura diversa rispetto alle altre sezioni del Registro, perché non è creata in funzione dell'esistenza di una specifica Informazioni Privilegiata.

⁽⁴²⁾ Poiché presso la Banca possono coesistere contemporaneamente varie Informazioni Privilegiate, è opportuno precisare nell'elenco le specifiche Informazioni Privilegiate alle quali ha avuto accesso la persona (indicando, per esempio, se si tratta di contratto, progetto, evento aziendale o finanziario, pubblicazione del bilancio o annuncio di utili inferiori alle attese).

- **Informazioni da inserire nel Registro**

L'*Insider List* è articolata secondo quanto riportato nell'allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1210 della Commissione ⁽⁴³⁾.

In virtù del principio di proporzionalità ed in considerazione della dimensione e della complessità della propria organizzazione, la Banca ottempera alle disposizioni inviando, in occasione di ogni aggiornamento, il file in formato elettronico sul quale l'*Insider List* è tenuta all'indirizzo PEC fgip.bplaj@legalmail.it, cui ha accesso esclusivamente la FGIP.

Il Registro è trasmesso alla Consob, su richiesta di quest'ultima, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo consob@pec.consob.it.

Ai sensi della vigente normativa, i dati relativi alle persone inserite nell'*Insider List*, così come tutti i documenti di supporto inviati e ricevuti dal Soggetto Preposto, sono mantenuti e archiviati per un periodo di almeno cinque anni successivi al venir meno delle circostanze che hanno determinato le iscrizioni o gli aggiornamenti del Registro.

10.1 ISCRIZIONE NEL REGISTRO

La tenuta e l'aggiornamento del Registro sono affidati al Soggetto Preposto, il quale deve adottare ogni misura ritenuta idonea a garantire l'esattezza e la riservatezza delle informazioni e dei dati ivi contenuti.

Il Soggetto Preposto è incaricato di iscrivere tempestivamente nel Registro tutti coloro che abbiano accesso ad Informazioni Privilegiate.

Alla data di approvazione del presente Regolamento, nella Sezione Permanente del Registro sono inseriti l'Amministratore Delegato, se nominato, o il Direttore Generale, il Vice-Direttore Generale, il Responsabile della Funzione Compliance, il Responsabile del Servizio Tesoreria e estero, il Responsabile della Funzione Risk Management e i componenti dell'Ufficio Affari Generale in quanto soggetti che, in ragione del ruolo ricoperto, hanno sempre accesso in modo sistematico a tutte le Informazioni Privilegiate. Le informazioni relative alle persone da iscrivere nella "Sezione Permanente" sono raccolte mediante la compilazione del modello di cui all'Allegato 3.

Al momento del verificarsi di un evento qualificato, in base alla normativa interna, come Informazione Privilegiata, viene istituita, a cura del Soggetto Preposto, una specifica sezione del Registro nella Sezione Occasionale, con riferimento a tale informazione.

Le informazioni relative alle persone da iscrivere nella Sezione Occasionale sono raccolte mediante la compilazione del modello di cui all'Allegato 4, da trasmettere al Soggetto Preposto a mano o a mezzo posta elettronica, utilizzando l'indirizzo informazioni.rilevanti@bplajatico.it e adottando le cautele necessarie per evitare che tali comunicazioni possano essere lette da terzi non autorizzati.

Nel caso in cui la richiesta non contenga tutti i dati necessari, il Soggetto Preposto deve richiedere che i dati mancanti siano inviati tempestivamente. Il Soggetto Preposto può, comunque, procedere all'iscrizione della persona nel Registro, se i dati sono sufficienti ad identificare tale soggetto.

Chiunque, tra le persone iscritte nella "Sezione Permanente" o nella "Sezione Occasionale", comunichi o venga a conoscenza della comunicazione a terzi soggetti di Informazioni Privilegiate è tenuto a comunicare tempestivamente per iscritto (attraverso l'Allegato 5) tale circostanza al Soggetto Preposto per l'eventuale inserimento del nuovo soggetto nella relativa sezione dell'*Insider List*. La segnalazione può essere fatta al

⁽⁴³⁾ Si precisa che l'emittente non ha il diritto di accedere ai dati presenti nell'*Insider List* delle persone che agiscono in nome e per conto dello stesso e, pertanto, dovrà limitarsi ad iscrivere le persone di cui sia a conoscenza che abbiano accesso all'informazione. La persona che agisce in nome e per conto dell'emittente dovrà, sotto la sua responsabilità, tenere la propria *Insider List*, registrando tutti i soggetti "interni" che hanno accesso all'informazione privilegiata, anche se non conosciuti dall'emittente.

Soggetto Preposto anche dalle stesse persone che hanno avuto accesso alla specifica Informazione Privilegiata (c.d. autodenuncia).

Il Soggetto Preposto effettua tempestivamente l'iscrizione nel Registro, dandone immediata comunicazione scritta al soggetto interessato, anche per posta elettronica, ovvero in qualsiasi altra forma purché idonea ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento da parte del soggetto di tale comunicazione attestante l'avvenuta iscrizione nel Registro.

L'informativa è resa con comunicazione conforme al modello di cui all'Allegato 6.

Il Soggetto Preposto adotta, altresì, ogni ragionevole misura per assicurare che tutte le persone inserite nel Registro prendano atto, per iscritto, degli obblighi giuridici e regolamentari connessi all'iscrizione e siano a conoscenza delle sanzioni applicabili in caso di abusi di mercato, o tentato abuso.

A tal fine ciascun soggetto che riceve la comunicazione dovrà trasmettere copia della stessa, debitamente datata e sottoscritta, al Soggetto Preposto a mano, o a mezzo posta elettronica, utilizzando l'indirizzo *informazioni.rilevanti@bplajatico.it*, e adottando tutte le cautele necessarie per evitare che tali comunicazioni possano essere lette da terzi non autorizzati.

Il Soggetto Preposto archivia copia di tutte le comunicazioni di inserimento nell'*Insider List* e le relative prese d'atto dei soggetti iscritti, adottando le cautele volte ad evitare che tale documentazione possa essere letta da terzi non autorizzati.

10.2 AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO

Il Registro viene aggiornato quando:

- interviene una variazione dei motivi dell'inserimento di una persona già iscritta nel Registro, ovvero di uno dei dati precedentemente comunicati all'atto dell'iscrizione ⁽⁴⁴⁾;
- occorre iscrivere una nuova persona avente accesso ad Informazioni Privilegiate;
- una persona non ha più accesso a tali informazioni ⁽⁴⁵⁾.

Ciascun aggiornamento deve indicare la data e l'ora in cui si è verificato il cambiamento che ha reso necessario l'aggiornamento stesso.

Il Soggetto Preposto effettua tempestivamente l'aggiornamento del Registro, dandone immediata comunicazione al soggetto interessato, anche per posta elettronica, ovvero in qualsiasi altra forma purché idonea ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (Allegati 7 e 8).

Il Soggetto Preposto archivia copia di tutte le comunicazioni di aggiornamento nell'*Insider List* e le relative prese d'atto dei soggetti iscritti, adottando le cautele volte ad evitare che tale documentazione possa essere letta da terzi non autorizzati.

10.3 OBBLIGHI DEI SOGGETTI ISCRITTI

Le persone inserite nell'*Insider List* sono tenute a:

- mantenere riservate le informazioni di cui sono a conoscenza;
- non comunicare tali informazioni, se non nel normale esercizio del lavoro, della professione o della funzione e sempre nel rispetto del Regolamento e della normativa vigente, adottando altresì ogni necessaria cautela affinché la circolazione di tali informazioni possa svolgersi senza pregiudizio del loro carattere riservato.

⁽⁴⁴⁾ Intervenuto l'aggiornamento, il Soggetto Preposto provvede a comunicarlo alla persona iscritta, la quale dovrà provvedere alla relativa presa d'atto.

⁽⁴⁵⁾ Intervenuta la chiusura della registrazione, il Soggetto Preposto comunica l'avvenuta cancellazione dell'iscrizione.

Ai soggetti inseriti nell'*Insider List*, inoltre, non è consentito:

- abusare o tentare di abusare di Informazioni Privilegiate;
- raccomandare ad altri di abusare di Informazioni Privilegiate, o indurre altri ad abusare di Informazioni Privilegiate;
- comunicare in modo illecito Informazioni Privilegiate.

11. RITARDO NELLA COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

La Banca è tenuta a comunicare al pubblico – quanto prima possibile ⁽⁴⁶⁾ – le Informazioni Privilegiate che la riguardano.

(1) La Banca, tuttavia, sotto la propria responsabilità, può ritardare la diffusione al pubblico delle Informazioni Privilegiate, nelle ipotesi stabilite dalla normativa vigente ⁽⁴⁷⁾, sempre che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni ("Ritardo"):

- la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi della Banca;
- il Ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l'effetto di fuorviare il pubblico;
- la Banca è in grado di garantire la riservatezza delle informazioni.

Nel caso di un processo prolungato – che si verifichi in fasi e sia volto a concretizzare o che comporti una particolare circostanza o un evento particolare – la Banca può, sotto la propria responsabilità, ritardare la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate relative a tale processo.

Le circostanze in cui l'immediata comunicazione pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi della Banca includono quelle rappresentate nell'indicativo e non esaustivo elenco elaborato dall'ESMA ⁽⁴⁸⁾ tra le quali, per esempio, il caso in cui la comunicazione tempestiva al pubblico dell'informazione possa compromettere la realizzazione di un'operazione da parte della Banca ⁽⁴⁹⁾.

Rimane comunque in capo alla Banca la spiegazione sulla sussistenza nella situazione specifica di un legittimo interesse, che verrebbe pregiudicato da una immediata comunicazione al pubblico dell'informazione.

Le situazioni nelle quali il Ritardo della comunicazione possa ritenersi fuorviante per il pubblico includono almeno le seguenti circostanze ⁽⁵⁰⁾:

- l'informazione di cui si ritarda la pubblicazione è "*materially different*" rispetto a quella precedentemente pubblicata;
- l'informazione di cui si ritarda la pubblicazione riguarda obiettivi finanziari precedentemente comunicati e che probabilmente non saranno raggiunti;
- l'informazione di cui si ritarda la pubblicazione è in contrasto con le aspettative/previsioni del mercato, quando tali aspettative siano basate su indicatori/segnali precedentemente resi pubblici dalla Banca ⁽⁵¹⁾.

⁽⁴⁶⁾ La comunicazione deve consentire una valutazione tempestiva, completa e corretta dell'informazione da parte del pubblico.

⁽⁴⁷⁾ Cfr. articolo 17, paragrafo 4 del Regolamento (UE) n. 596/2014 e Regolamento (UE) n. 1055/2016.

⁽⁴⁸⁾ Cfr. linee guida ESMA70-156-4966 .

⁽⁴⁹⁾ Ai sensi del considerando n. 50 del Regolamento (UE) n. 596/2014, «i legittimi interessi possono riferirsi in particolare alle circostanze seguenti, che non costituiscono un elenco esaustivo:

a) negoziazioni in corso, o elementi connessi, nel caso in cui la comunicazione al pubblico possa comprometterne l'esito o il normale andamento. In particolare, nel caso di minaccia grave e imminente per la solidità finanziaria dell'emittente, anche se non rientrante nell'ambito delle disposizioni applicabili in materia di insolvenza, la comunicazione al pubblico delle informazioni può essere rinviata per un periodo limitato di tempo, qualora essa rischi di danneggiare gravemente gli interessi degli azionisti esistenti o potenziali, in quanto pregiudicherebbe la conclusione delle trattative miranti ad assicurare il risanamento finanziario dell'emittente;

b) decisioni adottate o ai contratti conclusi dall'organo direttivo di un emittente la cui efficacia sia subordinata all'approvazione di un altro organo dell'emittente, qualora la struttura dell'emittente preveda la separazione tra tali organismi, a condizione che la comunicazione al pubblico dell'informazione prima dell'approvazione, combinata con il simultaneo annuncio che l'approvazione è ancora in corso, rischi di compromettere la corretta valutazione dell'informazione da parte del pubblico».

⁽⁵⁰⁾ Tali situazioni sono contemplate dalle linee guida ESMA70-156-4966.

⁽⁵¹⁾ Nel valutare le aspettative del mercato si deve tenere conto del *sentiment* del mercato, ad esempio considerando il *consensus* degli analisti finanziari.

Qualora la Banca intenda avvalersi della facoltà di ritardare la comunicazione al pubblico:

- la valutazione circa il ricorrere delle condizioni che possano giustificare il Ritardo nella comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata spetta alla FGIP con il supporto dell'*Info-room*;
- la FGIP predispose una eventuale bozza di comunicato al pubblico, curandone altresì l'aggiornamento, in modo da poter procedere immediatamente con la pubblicazione qualora ciò venisse richiesto dalla Consob, ovvero non si fosse più in condizione di assicurare la riservatezza dell'informazione.

Il Responsabile dell'Ufficio Affari Generali formalizza la decisione e cura la registrazione attraverso uno strumento tecnico idoneo ad assicurare l'accessibilità, la leggibilità e la conservazione su supporto durevole delle informazioni seguenti ⁽⁵²⁾:

- data e ora:
 - (i) della prima esistenza dell'Informazione Privilegiata;
 - (ii) dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata;
 - (iii) della probabile divulgazione dell'Informazione Privilegiata da parte della Banca;
- identità delle persone che presso la Banca sono responsabili:
 - (iv) dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione e della decisione circa l'inizio del periodo di Ritardo e la sua probabile fine;
 - (v) del monitoraggio continuo delle condizioni che consentono il Ritardo;
 - (vi) dell'assunzione della decisione di comunicare al pubblico l'Informazione Privilegiata;
 - (vii) della comunicazione alla Consob delle informazioni richieste sul Ritardo e della spiegazione per iscritto come di seguito specificato;
- prova del soddisfacimento iniziale delle condizioni previste dalla normativa e di qualsiasi modifica al riguardo sopravvenuta durante il periodo di Ritardo, tra cui:
 - (viii) barriere protettive delle informazioni erette sia all'interno sia verso l'esterno per impedire l'accesso alle Informazioni Privilegiate da parte di altre persone oltre a quelle che, presso la Banca, devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione ⁽⁵³⁾;
 - (ix) modalità definite per divulgare al più presto le Informazioni Privilegiate non appena non sarà più possibile garantirne la riservatezza.

La FGIP è responsabile della gestione del processo e degli adempimenti dovuti a fronte della decisione di avvalersi dell'istituto del Ritardo nella comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate e, a tal fine, monitora la permanenza delle condizioni che consentono di ritardare la comunicazione.

Qualora non sia più possibile assicurare la riservatezza dell'Informazione Privilegiata o vi siano "*rumor*", occorrerà procedere alla comunicazione immediata al pubblico secondo le modalità previste dal presente Regolamento ⁽⁵⁴⁾.

Nel momento in cui si decide di comunicare un'Informazione Privilegiata di cui è stata in precedenza ritardata la comunicazione al pubblico, è necessario riportare per iscritto tale successiva decisione, secondo le modalità sopra indicate (specificando, altresì, le ragioni per cui si ritiene di comunicare al pubblico l'Informazione Privilegiata).

⁽⁵²⁾ Cfr. articolo 4, comma 1, del Regolamento (UE) n. 1055/2016.

⁽⁵³⁾ Le misure protettive devono essere efficaci, benché proporzionate alle circostanze dell'emittente e al numero di persone coinvolte nel processo di ritardare la pubblicazione dell'informazione. L'ESMA considera che quante più persone sono coinvolte nel processo e conoscono l'informazione, tanto più stringenti devono essere le misure da utilizzare.

⁽⁵⁴⁾ Il riferimento è, in particolare, a una situazione in cui una voce/notizia si riferisca in modo esplicito a Informazioni Privilegiate la cui comunicazione sia stata ritardata, laddove tale voce/notizia sia sufficientemente accurata da indicare che la riservatezza delle informazioni non sia più garantita.

La Banca, su successiva richiesta della Consob, trasmette una relazione contenente le motivazioni del Ritardo e una spiegazione in ordine alle modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni previste dalla normativa.

La comunicazione inviata alla Consob deve contenere almeno quanto segue ⁽⁵⁵⁾:

- identità della Banca: ragione sociale completa;
- identità del notificante: nome, cognome, posizione presso la Banca;
- estremi di contatto del notificante: indirizzo di posta elettronica e numero di telefono professionali;
- identificazione dell'Informazione Privilegiata interessata dal Ritardo nella divulgazione: titolo dell'annuncio divulgativo; numero di riferimento, se assegnato dal sistema usato per divulgare le informazioni; data e ora della comunicazione dell'Informazione Privilegiata al pubblico;
- data e ora della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata;
- identità di tutti i responsabili della decisione di ritardare la comunicazione dell'informazione al pubblico.

(2) Al fine di salvaguardare la stabilità del sistema finanziario, la Banca può ritardare, sotto la sua responsabilità, la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate legate a un problema temporaneo di liquidità e, in particolare, alla necessità di ricevere assistenza temporanea di liquidità da una banca centrale o da un prestatore di ultima istanza, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- a) la comunicazione delle Informazioni Privilegiate comporta il rischio di compromettere la stabilità finanziaria della Banca e del sistema finanziario;
- b) è nell'interesse pubblico ritardare la comunicazione;
- c) è possibile garantire la riservatezza delle informazioni; e
- d) la Consob ha autorizzato il Ritardo sulla base del fatto che le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) sono rispettate.

La Banca notifica preventivamente alla Consob la sua intenzione di ritardare la comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate ⁽⁵⁶⁾, fornendo la prova che le condizioni di cui sopra alle lettere a), b) e c) sono soddisfatte ⁽⁵⁷⁾. Contestualmente, viene predisposta una bozza di comunicazione al pubblico dell'informazione, da diffondersi nel caso di mancata autorizzazione.

La Consob comunica per iscritto alla Banca la decisione di autorizzare o di rifiutare il Ritardo della comunicazione al pubblico, assunta in base alle informazioni fornite dalla Banca; quest'ultima è tenuta a comunicare alla Consob qualsiasi nuova informazione che possa influenzare la decisione circa il Ritardo nella divulgazione dell'Informazione Privilegiata.

Se la Consob non autorizza il Ritardo della comunicazione dell'informazione, ovvero in caso di autorizzazione la riservatezza della stessa non sia più garantita ⁽⁵⁸⁾, la Banca procede immediatamente alla comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata.

⁽⁵⁵⁾ La comunicazione avviene via posta elettronica certificata all'indirizzo consob@pec.consob.it, specificando come destinatario "Divisione Mercati" e in apertura di oggetto "*MAR Ritardo comunicazione*".

⁽⁵⁶⁾ La comunicazione avviene via posta elettronica certificata all'indirizzo sgr.DME@consob.it, specificando "all'attenzione del Responsabile della Divisione Mercati" e indicando all'inizio dell'oggetto "*MAR Richiesta ritardo*".

⁽⁵⁷⁾ In presenza di una specifica Informazione Rilevante che riguarda gravi problemi finanziari, la Banca valuta prima della decisione in merito alla natura privilegiata dell'informazione se sussistono le condizioni per poter eventualmente effettuare la richiesta a Consob di avere l'intenzione di ritardare la pubblicazione dell'informazione.

⁽⁵⁸⁾ Cfr. anche nota 57.

12. COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DELL'INFORMAZIONE PRIVILEGIATA

Laddove non ricorrano gli estremi per il Ritardo, le Informazioni classificate come Privilegiate devono essere comunicate al pubblico quanto prima possibile, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014.

Il processo inerente alla comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate è rimesso in capo alla FGIP, in conformità a quanto di seguito indicato.

La comunicazione avviene mediante diffusione di apposito comunicato ("**Comunicato**") predisposto dall'Amministratore Delegato, se nominato, o dal Direttore Generale. A tale scopo, il Responsabile della FOCIP nell'ambito della quale si è generata l'informazione deve comunicare tempestivamente tutti i necessari elementi e dati informativi, assicurandone la correttezza e completezza.

La comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate avviene entro il lasso temporale necessario ⁽⁵⁹⁾ per la redazione del Comunicato e per la sua successiva trasmissione al Sistema per la Diffusione delle Informazioni Regolamentate (SDIR) utilizzato dalla Banca. Nei casi in cui l'informazione assuma natura privilegiata in un momento prevedibile, specie per le informazioni originate internamente alla Banca, quest'ultima si organizza in modo da ridurre i tempi tecnici di pubblicazione, predisponendo con congruo anticipo una bozza di comunicato.

Il Comunicato è redatto nel rispetto delle indicazioni contenute nella normativa vigente e contiene gli elementi idonei a consentire una valutazione tempestiva, completa e corretta degli eventi e delle circostanze rappresentati, nonché – sulla base del principio della continuità informativa – i collegamenti e raffronti con il contenuto di comunicati precedenti, evitando possibili asimmetrie informative tra gli investitori; il Comunicato deve essere privo di elementi promozionali o di *marketing* che possano renderlo fuorviante per il pubblico.

Il testo finale del Comunicato validato dall'Amministratore Delegato, se nominato, o dal Direttore Generale viene portato, se ritenuto opportuno, all'attenzione del Consiglio di Amministrazione della Banca. I comunicati che hanno ad oggetto deliberazioni di competenza del Consiglio di Amministrazione richiedono, in ogni caso, l'approvazione del medesimo organo collegiale.

Il Comunicato deve essere diffuso, quanto prima possibile, a cura dell'Ufficio Affari Generali mediante utilizzo del sistema di diffusione delle informazioni SDIR e contestualmente inviato al meccanismo di stoccaggio autorizzato.

La Banca preavvisa la Consob e la società di gestione di Hi-MTF, anche per le vie brevi e con congruo anticipo, della possibilità che vengano pubblicate informazioni privilegiate di particolare rilievo mentre gli strumenti finanziari sono in corso di negoziazione, allo scopo di consentire di valutare con maggiore ponderazione l'impatto che la notizia, una volta diffusa, potrebbe avere sul regolare andamento delle contrattazioni.

Il Comunicato si considera pubblico non appena sia stata ricevuta la relativa conferma, attraverso il sistema SDIR utilizzato.

Il Responsabile della FOCIP, nell'ambito della quale si è generata l'Informazione Privilegiata, ha l'obbligo di segnalare senza indugio alla FGIP ogni modifica significativa dell'informazione medesima, che imponga un'integrazione, una rettifica o un aggiornamento del Comunicato già pubblicato.

La Banca pubblica ⁽⁶⁰⁾ e conserva sul proprio sito *internet* tutti i Comunicati per un periodo di almeno cinque anni ⁽⁶¹⁾.

Il sito *web* dovrà soddisfare almeno i seguenti requisiti:

⁽⁵⁹⁾ Eventuali problemi organizzativi interni non possono giustificare l'estensione di detto lasso temporale.

⁽⁶⁰⁾ Il Comunicato viene pubblicato sul sito *internet* a cura dell'Ufficio Marketing, CRM e Comunicazione.

⁽⁶¹⁾ L'inserimento del comunicato sul sito *internet* deve avvenire senza ritardo dopo l'effettiva diffusione dell'informazione.

- permettere l'accesso gratuito;
- consentire agli utenti di reperire le informazioni in una sezione facilmente identificabile;
- assicurare che le informazioni siano presentate in ordine cronologico, con indicazione della data e dell'ora di divulgazione.

13. RUMOR

Fermo restando quanto previsto in caso di Ritardo della comunicazione per l'ipotesi in cui la riservatezza dell'informazione non possa essere più garantita, la FGIP vigila sulla presenza di eventuali *rumor* di mercato, e cioè di notizie di dominio pubblico ⁽⁶²⁾ non diffuse in conformità alle procedure ivi previste, affinché possa essere valutata l'opportunità di diffondere un apposito comunicato stampa volto a confermare, o rettificare le indiscrezioni al fine di ripristinare condizioni di parità informativa.

⁽⁶²⁾ Per tali si intendono quelle pubblicate da organi di informazione di rilievo nazionale (stampa, agenzie, altri *mass media*), ovvero anche su siti *internet* specializzati o dotati di credibilità per gli operatori di mercato concernenti la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Banca e, ove rilevante, della Controllante o delle Controllate, che comportino, o si presume possano comportare una sensibile variazione del prezzo degli strumenti finanziari.

14. CONTROLLI E AGGIORNAMENTI AL REGOLAMENTO

L'attività periodica di verifica circa la corretta applicazione del presente Regolamento da parte dei Soggetti Destinatari e della Banca è demandata agli organi di vigilanza e controllo della Banca medesima, ciascuno dei quali effettuerà le verifiche di propria competenza.

FGIP e la Funzione di Compliance monitorano le disposizioni normative e regolamentari in tema di *market abuse*, al fine di proporre le modifiche e integrazioni che si rendessero necessarie o opportune al presente Regolamento e ai relativi allegati. In ogni caso, FGIP e la Funzione di Compliance della Banca verificano con periodicità almeno biennale la conformità del Regolamento alla normativa tempo per tempo vigente.

I Destinatari sono comunque tenuti a segnalare tempestivamente alla FGIP, all'Organismo di Vigilanza e al Responsabile dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni ⁽⁶³⁾ eventuali violazioni del Regolamento e della normativa vigente (*cf.* anche paragrafo 5). Eventuali segnalazioni possono essere effettuate anche direttamente alla Consob.

⁽⁶³⁾ *Cfr.* nota 5.

15. TRATTAMENTO DEI DATI

I dati personali dei Soggetti Destinatari saranno oggetto di trattamento nei termini e ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dal presente Regolamento e dalla normativa in materia di abusi di mercato.

Il conferimento dei dati da parte di tali soggetti è obbligatorio per potere assolvere agli obblighi di legge. I dati così comunicati saranno conservati per il periodo necessario a tali fini.

Titolare del trattamento è Banca Popolare di Lajatico S.C.p.A., con sede in Via Guelfo Guelfi n. 2; Lajatico. Il *Data Protection Officer* è Cassa Centrale Banca, con referente Marco Berlanda.

Con la consegna dell'attestato di ricevuta del presente Regolamento si reputa validamente prestato il consenso ai sensi e per i fini della normativa in materia di protezione dei dati personali e in particolare del Regolamento (UE) n. 679/2016.

16. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 596 del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione.

Direttiva 2014/57/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato.

Direttiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativa ai mercati degli strumenti finanziari e successive modificazioni.

Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione del 17 dicembre 2015 che integra il Regolamento (UE) n. 596/2014 per quanto riguarda l'esenzione di alcuni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazione del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica.

Regolamento di esecuzione (UE) del 13 luglio 2022 che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e il relativo aggiornamento.

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/959 della Commissione del 17 maggio 2016 che stabilisce norme tecniche di attuazione dei sondaggi di mercato per quanto riguarda i sistemi e i modelli di notifica ad uso dei partecipanti al mercato che comunicano le informazioni e il formato delle registrazioni a norma del Regolamento (UE) n. 596/2014.

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/960 della Commissione del 17 maggio 2016 che integra il Regolamento (UE) n. 596/2014 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle modalità, le procedure e i sistemi opportuni applicabili ai partecipanti al mercato che comunicano le informazioni quando effettuano sondaggi di mercato.

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055 della Commissione del 29 giugno 2016 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli strumenti tecnici per l'adeguata comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e per ritardare la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate ai sensi del Regolamento (UE) n. 596/2014.

ESMA – Orientamenti relativi al Regolamento sugli abusi di mercato (MAR) "*Ritardo nella comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate e interazioni con la vigilanza prudenziale*" del 5 gennaio 2022.

ESMA – Orientamenti relativi al Regolamento sugli abusi di mercato (MAR) "*Persone che ricevono i sondaggi di mercato*" del 10 novembre 2016.

Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, "*Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria*" e successive modificazioni ⁽⁶⁴⁾.

Regolamento recante norme di attuazione del TUF in materia di emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 24 maggio 1999 e successive modificazioni.

Comunicazione Consob n. 0061330 del 1° luglio 2016 in tema di modalità di comunicazione alla Consob delle informazioni richieste del Regolamento (UE) n. 596/2014.

Linee Guida Operative Consob in materia di "Gestione delle Informazioni Privilegiate" (Ottobre 2017).

⁽⁶⁴⁾ I citati Regolamenti comunitari sono direttamente applicabili in tutta l'Unione Europea e si inseriscono nel contesto delle previgenti disposizioni normative (di fonte legislativa o regolamentare) contenute negli ordinamenti nazionali, anche se non formalmente adeguate o modificate.

Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300".

ALLEGATO 1: DICHIARAZIONE DI RICEZIONE E PRESA D'ATTO DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

Spett.le
Banca Popolare di Lajatico S.c.p.a.
Via Guelfo Guelfi, n. 2
56030 – Lajatico (PI)

Io sottoscritto/a [•], nato/a a [•] il [•] preso atto di rientrare tra i "Soggetti Destinatari" del **Regolamento in materia di gestione delle Informazioni Privilegiate ("Regolamento")** approvato dal Consiglio di Amministrazione di Banca Popolare di Lajatico S.C.p.A.,

DICHIARO

- (i) di aver ricevuto copia del predetto Regolamento, di aver preso atto delle disposizioni in esso contenute e di accettarne integralmente e senza riserve il relativo contenuto;
- (ii) di essere consapevole degli obblighi posti a mio carico dal Regolamento, dalle disposizioni normative ivi richiamate, nonché delle sanzioni previste in caso di inosservanza degli obblighi medesimi;
- (iii) di impegnarmi con la massima diligenza all'osservanza delle disposizioni ivi contenute e delle altre disposizioni normative comunitarie e nazionali di tempo in tempo applicabili;
- (iv) di trattare con la massima riservatezza e con le necessarie cautele tutte le informazioni acquisite nello svolgimento della mia attività lavorativa e di utilizzarle solo in relazione alla suddetta attività e non per fini personali;
- (v) di non abusare in alcun modo delle informazioni privilegiate in mio possesso.

(Luogo e Data)

(Firma)

Si prega di inviare la presente dichiarazione di presa conoscenza e accettazione, debitamente compilata e sottoscritta, all'attenzione del Responsabile dell'Ufficio Affari Generali, attraverso una delle seguenti modalità:

- consegna in busta chiusa presso la sede della Banca, Via Guelfo Guelfi n. 2, Lajatico;
- trasmissione al seguente indirizzo di posta elettronica informazioni.rilevanti@bplajatico.it

ALLEGATO 2: MAPPATURA DELLE INFORMAZIONI RILEVANTI

Tipologie di informazioni
Organi aziendali e personale
Composizione degli organi apicali
Piani relativi al personale e rapporti con le organizzazioni sindacali
Operazioni straordinarie
Assetti proprietari e operazioni di fusione / scissione
Operazioni di acquisto / cessione di quote di controllo o partecipazioni in altre entità giuridiche
Operazioni di acquisto / cessione di rami d'azienda (inclusi sportelli bancari)
Piani di ristrutturazione / riorganizzazione aziendale
Progetti rilevanti di modifica dello Statuto
Operazioni aventi ad oggetto portafogli di crediti
Operazioni di acquisto / vendita di <i>asset</i> aziendali
Richieste a Banca d'Italia per riacquisto azioni proprie
Situazione patrimoniale e informazioni sulla gestione
Operazioni sul capitale della Banca
Informazioni sull'andamento della gestione e dati contabili (incluso bilancio di esercizio e relazione semestrale)
Attività dei revisori
Scostamenti rispetto a obiettivi e risultati attesi
Svalutazioni su crediti
Revoca di affidamenti bancari
Insolvenze di importanti debitori
Svalutazioni / rivalutazioni di attività o strumenti finanziari in portafoglio
Emissione di strumenti finanziari e caratteristiche degli strumenti emessi
Processo di determinazione del prezzo di emissione e di rimborso delle azioni della Banca
Policy di distribuzione di dividendi
<i>Business</i>
Linee strategiche ed ingresso / abbandono settori di <i>business</i>
Ricevimento o annullamento di ordini importanti
Conclusione, modifica e cessazione di accordi rilevanti con altri operatori
Diritti, licenze, autorizzazioni
Situazioni di criticità
Indagini penali a carico di esponenti aziendali
Controversie legali
Avvio di procedimenti da parte di Autorità amministrative (incluse Autorità di vigilanza)
Distruzione o danneggiamento di beni non assicurati
Operatività su Hi-Mtf
Operatività della Banca su azioni proprie
Modifica del prezzo di riferimento
Esercizio di facoltà rimesse all'emittente dalle regole di funzionamento della sede di negoziazione
Decisioni in merito a modifiche della sede di negoziazione
Ulteriori informazioni
Informazioni relative al rispetto dei requisiti patrimoniali previsti dalla normativa prudenziale
Liquidità
Attivazione soglie di <i>warning</i> relative a piano di risanamento

ALLEGATO 3. MODELLO RELATIVO ALLE INFORMAZIONI CONCERNENTI LE PERSONE DA ISCRIVERE NELLA "SEZIONE PERMANENTE"

FORMATO DELLA SEZIONE DEGLI ACCESSI PERMANENTI DEGLI ELENCHI DELLE PERSONE AVENTI ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1210 DELLA COMMISSIONE

Data e ora di creazione della presente sezione [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data e ora (ultimo aggiornamento): [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data di trasmissione all'autorità competente: [aaaa-mm-gg]

Nome/i del titolare dell'accesso	Cognome/i del titolare dell'accesso	Cognome/i del titolare dell'accesso alla nascita (se diverso/i)	Numeri di telefono professionali (linea telefonica professionale diretta fissa e mobile)	Nome e indirizzo dell'impresa	Funzione e motivo dell'accesso a informazioni privilegiate	Inserito (data e ora in cui il titolare è stato inserito nella sezione degli accessi permanenti)	Numero di identificazione nazionale (se applicabile)	Data di nascita	Indirizzo privato completo (via; numero civico; località; CAP; Stato) (se disponibile al momento della richiesta dell'autorità competente)	Numeri di telefono privati (casa e cellulare personale)
[testo]	[testo]	[testo]	[numeri (senza spazi)]	[indirizzo dell'emittente o della persona che agisce a suo nome o per suo conto]	[descrizione del ruolo, della funzione e del motivo della presenza nell'elenco]	[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]	[numero e/o testo]	[aaaa-mm-gg per la data di nascita]	[testo]	[numeri (senza spazi)]

ALLEGATO 4. MODELLO RELATIVO ALLE INFORMAZIONI CONCERNENTI LE PERSONE DA ISCRIVERE NELLA "SEZIONE OCCASIONALE"

FORMATO DELL'ELENCO DELLE PERSONE AVENTI ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1210 DELLA COMMISSIONE

Descrizione della fonte della specifica informazione privilegiata:

Data e ora di creazione della presente sezione (ossia quando è stata identificata la specifica informazione privilegiata): [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data e ora (ultimo aggiornamento): [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data di trasmissione all'autorità competente: [aaaa-mm-gg]

Nome/i del titolare dell'accesso	Cognome/I del titolare dell'accesso	Cognome/i del titolare dell'accesso alla nascita (se diverso/i)	Numeri di telefono professionali (linea telefonica professionale diretta fissa e mobile)	Nome e indirizzo dell'impresa	Funzione e motivo dell'accesso a informazioni privilegiate	Ottenuto (data e ora in cui il titolare ha ottenuto l'accesso a informazioni privilegiate)	Cessato (data e ora in cui il titolare ha cessato di avere accesso a informazioni privilegiate)	Numero di identificazione nazionale (se applicabile)	Data di nascita	Numeri di telefono privati (casa e cellulare personale)	Indirizzo privato completo (via; numero civico; località; CAP; Stato)
[testo]	[testo]	[testo]	[numeri (senza spazi)]	[indirizzo dell'emittente/partecipante al mercato delle quote di emissioni/ piattaforma d'asta/commissario d'asta/sorvegliante d'asta o della persona che agisce a suo nome o per suo conto]	[descrizione del ruolo, della funzione e del motivo della presenza nell'elenco]	[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]	[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]	[numero e/o testo]	[aaaa-mm-gg]	[numeri (senza spazi)]	[testo]

ALLEGATO 5: INFORMATIVA AL SOGGETTO PREPOSTO DI EVENTUALE INSERIMENTO DI ALTRO SOGGETTO NEL REGISTRO DELLE PERSONE AVENTI ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

(Luogo e data)

Spett.le
Banca Popolare di Lajatico S.c.p.a.
Via Guelfo Guelfi, n. 2
56030 – Lajatico (PI)

Io sottoscritto/a [•] già iscritto/a nella sezione [*Permanente o Occasionale*] del Registro delle Persone aventi accesso ad informazioni privilegiate tenuto da codesta Spettabile Banca, in data [•],

Comunico

di essere venuto/a a conoscenza che [•], nato/a a [•] il [•] ⁽⁶⁵⁾ ha avuto accesso alla seguente specifica informazione privilegiata: [*indicare l'informazione*]

di aver messo a conoscenza [•], nato/a a [•] il [•] ⁽⁶⁶⁾ della seguente specifica informazione privilegiata: [*indicare l'informazione*]

(Firma)

Si prega di inviare la presente comunicazione, debitamente compilata e sottoscritta, all'attenzione del Responsabile dell'Ufficio Affari Generali, attraverso una delle seguenti modalità:

- consegna in busta chiusa presso la sede della Banca, Via Guelfo Guelfi n. 2, Lajatico;
- trasmissione al seguente indirizzo di posta elettronica: *informazioni.rilevanti@bplajatico.it*

⁽⁶⁵⁾ Ove disponibili dovranno essere riportate tutte le informazioni di cui all'Allegato n. 4 del presente Regolamento.

⁽⁶⁶⁾ Cfr. nota precedente.

ALLEGATO 6: NOTIFICA ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE PERSONE AVENTI ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

(Luogo e Data)
Egr. Signor/Signora
Nome/Cognome/residenza

In ottemperanza alle disposizioni contenute nell'articolo 18 del Regolamento (UE) n. 596/2014 (MAR) e nel Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1210 della Commissione, Banca Popolare di Lajatico S.C.p.A. (la "Banca") ha provveduto ad istituire un Elenco delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate (il "Registro").

In conformità alle suddette disposizioni normative e alle procedure aziendali adottate dalla Banca medesima, La informiamo che in data [specificare data e ora] abbiamo provveduto su richiesta di [specificare il nominativo della persona richiedente] a iscriverLa nel Registro nella sezione [specificare se permanente o occasionale] per la seguente motivazione [specificare la motivazione in dettaglio].

Con l'occasione Le ricordiamo che coloro che hanno accesso a informazioni privilegiate devono attenersi alle disposizioni previste nella "Regolamento in materia di gestione delle Informazioni Privilegiate" adottato dalla Banca.

Le rammentiamo che l'iscrizione nel Registro comporta:

- l'obbligo della massima riservatezza delle informazioni privilegiate fino a quando le stesse non siano state rese pubbliche in conformità alla normativa vigente;
- il divieto di abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate;
- il divieto di raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate;
- il divieto di comunicare in modo illecito informazioni privilegiate;
- l'obbligo di gestire le informazioni privilegiate con modalità idonee ad evitare che terzi non autorizzati ne abbiano conoscenza, nonché ad impedire l'accesso a soggetti diversi da coloro che ne hanno necessità per l'esercizio delle loro funzioni e attività;
- l'obbligo di informare immediatamente lo scrivente dell'avvenuta comunicazione, anche involontaria, delle informazioni privilegiate a soggetti non sottoposti ad obblighi di riservatezza.

Informativa sulle Sanzioni

Di seguito è fornita una descrizione delle sanzioni previste dal MAR e dal TUF per gli illeciti di (i) abuso di Informazioni Privilegiate e (ii) comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate.

Regolamento (UE) n. 596/2014

Sanzioni amministrative e altre misure amministrative (**articolo 30**)

1. Fatti salvi le sanzioni penali e i poteri di controllo delle autorità competenti a norma dell'articolo 23, gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di adottare le sanzioni amministrative e altre misure amministrative adeguate in relazione almeno alle seguenti violazioni:

- a) le violazioni degli articoli 14 (Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate) e 15 (Divieto di manipolazione del mercato), dell'articolo 16 (Prevenzione e individuazione di abusi di mercato), paragrafi 1 e 2, dell'articolo 17 (Comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate), paragrafi 1, 2, 4, 5 e 8, dell'articolo 18 (Elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate), paragrafi da 1 a 6, dell'articolo 19 (Operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o direzione), paragrafi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 11, e dell'articolo 20 (Raccomandazioni di investimento e statistiche), paragrafo 1; nonché
- b) l'omessa collaborazione o il mancato seguito dato nell'ambito di un'indagine, un'ispezione o una richiesta di cui all'articolo 23 (Poteri delle autorità competenti), paragrafo 2.

Gli Stati membri possono decidere di non stabilire norme relative alle sanzioni amministrative di cui al primo comma se le violazioni di cui alle lettere a) o b) di tale comma sono già soggette a sanzioni penali, nel rispettivo diritto nazionale entro il 3 luglio 2016. In questo caso, gli Stati membri comunicano dettagliatamente alla Commissione e all'ESMA le pertinenti norme di diritto penale.

Entro il 3 luglio 2016, gli Stati membri comunicano dettagliatamente le norme di cui al primo e al secondo comma alla Commissione e all'ESMA. Essi informano senza indugio la Commissione e l'ESMA di ogni successiva modifica.

2. Gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di imporre almeno le seguenti sanzioni amministrative e di adottare almeno le seguenti misure amministrative nel caso di violazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a):

- a) un'ingiunzione diretta al soggetto responsabile della violazione di porre termine alla condotta in questione e di non reiterarla;
- b) la restituzione dei guadagni realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, per quanto possano essere determinati;
- c) un avvertimento pubblico che indica il responsabile della violazione e la natura della stessa;
- d) la revoca o sospensione dell'autorizzazione di una società di investimento;
- e) l'interdizione temporanea, nei confronti di chiunque svolga funzioni amministrative, di direzione o di controllo in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall'esercizio di funzioni dirigenziali in società di investimento;
- f) nel caso di violazioni ripetute dell'articolo 14 o dell'articolo 15, l'interdizione permanente, nei confronti di chiunque svolga funzioni amministrative, di direzione o di controllo in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall'esercizio di funzioni dirigenziali in società di investimento;
- g) l'interdizione temporanea, nei confronti di chiunque svolga funzioni amministrative, di direzione o di controllo in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, da attività di negoziazione per conto proprio;
- h) sanzioni amministrative pecuniarie massime di valore pari ad almeno tre volte l'importo dei guadagni ottenuti o delle perdite evitate grazie alla violazione, quando possono essere determinati;
- i) nel caso di una persona fisica, sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno:

- i) per violazioni degli articoli 14 (Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate) e 15 (Divieto di manipolazione del mercato), 5.000.000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014;
 - ii) per violazioni di articoli 16 (Prevenzione e individuazione di abusi di mercato) e 17 (Comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate), 1.000.000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e
 - iii) per violazioni degli articoli 18 (Elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate), 19 (Operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o direzione) e 20 (Raccomandazioni di investimento e statistiche), 500.000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e
- j) nel caso di una persona giuridica, sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno:
- i) per violazioni degli articoli 14 (Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate) e 15 (Divieto di manipolazione del mercato), 15.000.000 EUR o il 15 % del fatturato totale annuo della persona giuridica in base all'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di gestione, o negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014;
 - ii) per violazioni degli articoli 16 (Prevenzione e individuazione di abusi di mercato) e 17 (Comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate), 2.500.000 EUR o il 2 % del fatturato totale annuo in base all'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di gestione, o negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e
 - iii) per violazioni degli articoli 18 (Elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate), 19 (Operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o direzione) e 20 (Raccomandazioni di investimento e statistiche), 1.000.000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014.

I riferimenti all'autorità competente di cui al presente paragrafo non pregiudicano la capacità dell'autorità competente di esercitare le proprie funzioni in uno dei modi previsti all'articolo 23 (Poteri delle autorità competenti), paragrafo 1.

Ai fini delle lettere j), i) e ii) del primo comma, se la persona giuridica è un'impresa madre o un'impresa figlia che deve redigere bilanci consolidati ai sensi della direttiva 2013/34/UE, il relativo fatturato totale annuo è il fatturato totale annuo o il tipo di reddito corrispondente conformemente alle pertinenti direttive contabili — direttiva 86/635/CEE del Consiglio per le banche e della direttiva 91/674/CEE del Consiglio per le compagnie di assicurazione — che risulta nell'ultimo bilancio consolidato disponibile approvato dall'organo di gestione dell'impresa madre capogruppo; oppure

3. Gli Stati membri possono prevedere che le autorità competenti dispongano di poteri oltre a quelli indicati al paragrafo 2 e possano prevedere sanzioni di importo più elevato di quello stabilito nel suddetto paragrafo

Estratto Regime Sanzionatorio - Testo Unico della Finanza

Abuso e comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate (articolo 184 e articolo 187-bis del TUF)

(i) Sanzioni penali

E' punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate, in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- 1) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- 2) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio, o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento (UE) n. 596/2014;
- 3) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nel numero 1).

Le stesse pene si applicano a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose, compie taluna delle azioni sopra riportate.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche nel massimo.

(ii) Sanzioni amministrative

Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui all'articolo 14 del Regolamento (UE) n. 596/2014.

Le sanzioni amministrative pecuniarie sopra previste sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il profitto conseguito ovvero le perdite evitate per effetto dell'illecito quando, tenuto conto dei criteri elencati all'articolo 194-bis e dell'entità del prodotto o del profitto dell'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

Per le fattispecie ivi previste, il tentativo è equiparato alla consumazione.

Pene accessorie (articolo 186 del TUF)

La condanna per taluno dei delitti di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato importa l'applicazione delle pene accessorie previste dagli articoli 28 (interdizione dai pubblici uffici), 30 (interdizione da una professione o da un'arte), 32-bis (interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese) e 32-ter (incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione) del Codice Penale per una durata non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, nonché la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale.

Confisca (articolo 187 del TUF)

In caso di condanna per i reati di abuso di informazioni privilegiate o manipolazione del mercato è disposta la confisca del prodotto o del profitto conseguito dal reato e dei beni utilizzati per commetterlo.

Qualora non sia possibile eseguire la confisca, la stessa può avere ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente.

Alle ipotesi che sfuggono ai due paragrafi che precedono, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 240 del codice penale.

Sanzioni amministrative accessorie (articolo 187-quater del TUF)

L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per gli illeciti di abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato importa l'interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso soggetti autorizzati ai sensi del TUF, del decreto legislativo n. 385/1993, del decreto legislativo n. 209/2005, presso fondi pensione ("**soggetti autorizzati**"), nonché presso società quotate e società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate. Inoltre, importa la sospensione dal Registro del revisore legale, della società di revisione o del responsabile dell'incarico, dall'albo per i consulenti finanziari all'offerta fuori sede e la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità per i partecipanti al capitale dei soggetti autorizzati sopra indicati.

La sanzione amministrativa accessoria di cui sopra ha una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni. In caso di recidiva o di violazioni con dolo o colpa grave, l'interdizione può avere carattere permanente.

Con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui sopra, la Consob, tenuto conto della gravità della violazione e del grado della colpa, può intimare ai soggetti abilitati, ai gestori del mercato, agli emittenti quotati e alle società di revisione di non avvalersi, nell'esercizio della propria attività e per un periodo non superiore a tre anni, dell'autore della violazione, e richiedere ai competenti ordini professionali la temporanea sospensione del soggetto iscritto all'ordine dall'esercizio dell'attività professionale, nonché applicare nei confronti dell'autore della violazione l'interdizione temporanea dalla conclusione di operazioni, ovvero alla immissione di ordini di compravendita in contropartita diretta di strumenti finanziari, per un periodo non superiore a tre anni.

Confisca (articolo 187-sexies del TUF)

L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste importa sempre la confisca del prodotto o del profitto dell'illecito.

Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma di quanto sopra, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente.

In nessun caso può essere disposta la confisca di beni che non appartengono ad una delle persone cui è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria.

Trattamento dati personali

I dati personali sono necessari per l'iscrizione nel Registro e per i relativi aggiornamenti e saranno trattati, in modalità elettronica e cartacea, per le sole finalità previste dal sopra citato articolo 18 del Regolamento (UE) n. 596/2014 e gli adempimenti in tema di *internal dealing*, in conformità alle disposizioni previste dalla normativa in materia di protezione dei dati personali e in particolare dal Regolamento (UE) n. 679/2016 ("**Regolamento**").

L'eventuale rifiuto al trattamento dei Suoi dati personali comporterà l'impossibilità per la Banca di adempiere a disposizioni di legge.

Il Trattamento viene effettuato da Banca Popolare di Lajatico S.C.p.A. al fine di adempiere agli obblighi previsti dalle citate disposizioni di legge e regolamentari, essendo la Banca quotata su un sistema multilaterale di negoziazione (MTF).

Il Responsabile del trattamento dei dati personali per la tenuta e l'aggiornamento del Registro è il Responsabile dell'Ufficio Affari Generali.

I dati vengono trattati, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, in via manuale e automatizzata mediante raccolta e catalogazione nonché custodia dei documenti contenenti i dati medesimi.

I dati in oggetto saranno custoditi presso la sede sociale della Banca sita in Lajatico, Via Guelfo Guelfi n. 2, negli archivi in armadi chiusi a chiave; il personale è stato opportunamente istruito al fine di garantire la riservatezza ed evitare la perdita, la distruzione, gli accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti dei dati in oggetto.

I dati saranno conservati per un periodo non eccedente quello necessario agli scopi per quali sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge e saranno distrutti decorsi cinque anni dalla data in cui è venuto meno il motivo del loro Trattamento.

Della cancellazione dal Registro Le sarà data tempestiva comunicazione.

Destinataria dei Suoi dati, comunicati nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti o alle finalità in precedenza esposte, è la Consob.

Salvi i limiti derivanti dalla natura obbligatoria del conferimento dei dati personali, gli articoli 15 e seguenti del Regolamento prevedono il diritto di richiedere la rettifica, l'aggiornamento e l'integrazione dei dati personali trasmessi.

Presenza d'atto dell'informativa

Ai sensi dall'articolo 18, paragrafo 2) del MAR, si prega di voler dare conferma di avere ricevuto la presente comunicazione e di avere preso d'atto degli obblighi giuridici e regolamentari connessi all'iscrizione nel Registro, nonché delle sanzioni applicabili in caso di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita delle stesse, sopra richiamati.

Tale presa d'atto dovrà attestare di avere letto e compreso l'informativa, con particolare riferimento agli obblighi connessi all'iscrizione, e il regime sanzionatorio in caso di violazione degli stessi e dovrà essere inviata all'attenzione del Responsabile dell'Ufficio Affari Generali, attraverso una delle seguenti modalità:

- consegna presso la sede della Banca, Via Guelfo Guelfi n. 2, Lajatico;
- trasmissione alla casella di posta elettronica: informazioni.rilevanti@bplajatico.it

Distinti saluti

(Firma)

Presenza d'atto dell'informativa

Il sottoscritto [●] dichiara di avere ricevuto la comunicazione di iscrizione nella sezione [*Permanente/Occasionale* ⁽⁶⁷⁾] del Registro dei soggetti aventi accesso a informazioni privilegiate tenuto da Banca Popolare di Lajatico S.c.p.a. e di avere compreso gli obblighi e i divieti che derivano dall'aver accesso a informazioni privilegiate, nonché le sanzioni previste in caso di illeciti.

(Luogo e Data) _____

(Firma) _____

⁽⁶⁷⁾ In caso di iscrizione nella sezione occasionale del Registro indicare anche l'informazione privilegiata con riferimento alla quale è avvenuta l'iscrizione.

**ALLEGATO 7: COMUNICAZIONE AGGIORNAMENTO DEI DATI RIPORTATI NEL REGISTRO DELLE PERSONE
AVENTI ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE**

(LUOGO E DATA)
Egr. Signor/Signora
Nome/Cognome/residenza

In ottemperanza alle disposizioni contenute nell'articolo 18 del Regolamento (UE) n. 596/2014, nel Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1210 della Commissione, nonché nella procedura di Banca Popolare di Lajatico S.C.p.A. relative alla tenuta del Registro dei soggetti aventi accesso alle informazioni privilegiate della Banca, La informiamo che il [indicare data e ora] sono stati aggiornati i suoi dati oggetto di iscrizione [indicare quali] per il seguente motivo [specificare il motivo].

Con l'occasione Le rammentiamo che i soggetti che hanno accesso a informazioni privilegiate devono attenersi alle disposizioni normative e ai connessi obblighi e divieti di cui alla comunicazione inviataLe al momento della prima iscrizione nel suddetto Registro.

Distinti saluti

(Firma)

Per presa visione e accettazione

(Luogo e Data) _____

(Firma) _____

Si prega di trasmettere copia della presente comunicazione, sottoscritta per presa visione e accettazione, all'attenzione del Responsabile dell'Ufficio Affari Generali, attraverso una delle seguenti modalità:

- consegna in busta chiusa presso la sede della Banca, Via Guelfo Guelfi n. 2, Lajatico;
- trasmissione alla casella di posta elettronica: informazioni.rilevanti@bplajatico.it

ALLEGATO 8: COMUNICAZIONE CANCELLAZIONE DEI DATI RIPORTATI NEL REGISTRO DELLE PERSONE AVENTI ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

(Luogo e Data)
Egr. Signor/Signora
Nome/Cognome/residenza

In ottemperanza alle disposizioni contenute nell'articolo 18 del Regolamento (UE) n. 596/2014, nel Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1210 della Commissione, nonché nella procedura di Banca Popolare di Lajatico S.C.p.A. relative alla tenuta del Registro dei soggetti aventi accesso a informazioni privilegiate, La informiamo che il [indicare data e ora] è venuta meno la sua iscrizione nel suddetto Registro per il seguente motivo [specificare il motivo].

Ai sensi dell'articolo 18, comma 5, del Regolamento (UE) n. 596/2014, i Suoi dati personali saranno cancellati decorsi cinque anni a decorrere dal [indicare data sopra riportata].

Distinti saluti

(Firma)

Per presa visione e accettazione

(Luogo e Data) _____

(Firma) _____

Si prega di trasmettere copia della presente comunicazione, sottoscritta per presa visione e accettazione, all'attenzione del Responsabile dell'Ufficio Affari Generali, attraverso una delle seguenti modalità:

- consegna in busta chiusa presso la sede della Banca, Via Guelfo Guelfi n. 2, Lajatico;
- trasmissione alla casella di posta elettronica: informazioni.rilevanti@bplajatico.it

APPENDICE NORMATIVA

Estratto dal Regolamento n. 596/2014 (MAR)

CAPO 2

INFORMAZIONI PRIVILEGIATE, ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE, COMUNICAZIONE ILLECITA DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E MANIPOLAZIONE DEL MERCATO

Articolo 7

Informazioni privilegiate

1. Ai fini del presente regolamento per informazione privilegiata si intende:

- a) un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati;
- b) in relazione agli strumenti derivati su merci, un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti derivati o concernente direttamente il contratto a pronti su merci collegato, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti derivati o sui contratti a pronti su merci collegati e qualora si tratti di un'informazione che si possa ragionevolmente attendere sia comunicata o che debba essere obbligatoriamente comunicata conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari dell'Unione o nazionali, alle regole di mercato, ai contratti, alle prassi o alle consuetudini, convenzionali sui pertinenti mercati degli strumenti derivati su merci o a pronti;
- c) in relazione alle quote di emissioni o ai prodotti oggetto d'asta correlati, un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati;
- d) nel caso di persone incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, s'intende anche l'informazione trasmessa da un cliente e connessa agli ordini pendenti in strumenti finanziari del cliente, avente un carattere preciso e concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari, sul prezzo dei contratti a pronti su merci collegati o sul prezzo di strumenti finanziari derivati collegati.

2. Ai fini del paragrafo 1, si considera che un'informazione ha un carattere preciso se essa fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d'asta sulla base delle quote di emissioni. A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerati come informazioni aventi carattere preciso.

3. Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un'informazione privilegiata se, di per sé, risponde ai criteri fissati nel presente articolo riguardo alle informazioni privilegiate.

4. Ai fini del paragrafo 1, per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari, degli strumenti finanziari derivati, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, s'intende un'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.

Nel caso di partecipanti al mercato delle quote di emissioni con emissioni aggregate o potenza termica nominale pari o inferiore alla soglia fissata a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, secondo comma, le informazioni sulla loro attività concreta sono considerate non avere un effetto significativo sul prezzo delle quote di emissione, dei prodotti oggetto d'asta sulla base di tale quote o degli strumenti finanziari derivati.

5. L'ESMA pubblica orientamenti per stabilire un elenco indicativo non esaustivo delle informazioni che si può ragionevolmente prevedere siano pubblicate o che devono essere obbligatoriamente pubblicate conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari nel diritto dell'Unione o nazionale, delle regole di mercato, dei contratti, della prassi o delle consuetudini, sui pertinenti mercati degli strumenti derivati su merci o a pronti di cui al paragrafo 1, lettera b). L'ESMA tiene debitamente conto delle specificità di tali mercati.

Articolo 8

Abuso di informazioni privilegiate

1. Ai fini del presente regolamento, si ha abuso di informazioni privilegiate quando una persona in possesso di informazioni privilegiate utilizza tali informazioni acquisendo o cedendo, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, gli strumenti finanziari cui tali informazioni si riferiscono. È considerato abuso di informazioni privilegiate anche l'uso di dette informazioni tramite annullamento o modifica di un ordine concernente uno strumento finanziario al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette informazioni privilegiate. In relazione alle aste di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati tenute ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010, l'uso di informazioni privilegiate si configura anche quando una persona presenta, modifica o ritira un'offerta per conto proprio o per conto di terzi.

2. Ai fini del presente regolamento, si ha raccomandazione che un'altra persona compia abusi di informazioni privilegiate o induzione di un'altra persona a compiere abusi di informazioni privilegiate quando la persona è in possesso di informazioni privilegiate e:

- a) raccomanda, sulla base di tali informazioni, che un'altra persona acquisisca o ceda strumenti finanziari a cui tali informazioni si riferiscono o induce tale persona a effettuare l'acquisizione o la cessione; ovvero
- b) raccomanda, sulla base di tali informazioni, a un'altra persona di cancellare o modificare un ordine concernente uno strumento finanziario cui si riferiscono le informazioni o induce tale persona a effettuare la cancellazione o la modifica.

3. L'utilizzo delle raccomandazioni o induzioni di cui al paragrafo 2 costituisce abuso di informazioni privilegiate ai sensi del presente articolo quando la persona che utilizza la raccomandazione o l'induzione sa o dovrebbe sapere che esse si basano su informazioni privilegiate.

4. Il presente articolo si applica a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per il fatto che:

- a) è membro di organi amministrativi, di direzione o di controllo dell'emittente o partecipante al mercato delle quote di emissioni;
- b) ha una partecipazione al capitale dell'emittente o di un partecipante al mercato delle quote di emissioni;
- c) ha accesso a tali informazioni nell'esercizio di un'occupazione, di una professione o di una funzione; oppure
- d) è coinvolto in attività criminali.

Il presente articolo si applica anche a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per circostanze diverse da quelle di cui al primo comma, quando detta persona sa o dovrebbe sapere che si tratta di informazioni privilegiate.

5. Quando una persona è una persona giuridica, il presente articolo si applica, conformemente al diritto nazionale, anche alle persone fisiche che partecipano alla decisione di effettuare l'acquisto, la cessione, la cancellazione o la modifica di un ordine per conto della persona giuridica in questione.

Articolo 9

Condotta legittima

1. Ai fini degli articoli 8 e 14, dal semplice fatto che una persona giuridica sia o sia stata in possesso di informazioni privilegiate non si desume che tale persona abbia utilizzato tali informazioni e quindi abbia compiuto abuso di informazioni privilegiate sulla base di un'acquisizione o di una cessione qualora tale persona giuridica:

- a) abbia stabilito, attuato e mantenuto disposizioni e procedure interne adeguate ed efficaci e atte a garantire effettivamente che né la persona fisica che ha preso la decisione per suo conto di acquisire o cedere strumenti finanziari cui le informazioni si riferiscono, né nessuna altra persona fisica che possa aver influenzato tale decisione fossero in possesso delle informazioni privilegiate; e
- b) non abbia incoraggiato, raccomandato, indotto o altrimenti influenzato la persona fisica che ha acquisito o ceduto per conto della persona giuridica strumenti finanziari cui le informazioni si riferiscono.

2. Ai fini degli articoli 8 e 14, dal semplice fatto che una persona sia in possesso di informazioni privilegiate non si desume che tale persona abbia utilizzato tali informazioni e quindi abbia compiuto abuso di informazioni privilegiate sulla base di un'acquisizione o di una cessione qualora la persona:

- a) per lo strumento finanziario cui si riferiscono tali informazioni, sia un market maker o una persona autorizzata ad agire come controparte e qualora l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari cui si riferiscono tali informazioni siano effettuate legittimamente nel normale esercizio della sua funzione di market maker o di controparte per lo strumento finanziario in questione; oppure
- b) sia autorizzata a eseguire ordini per conto terzi, e qualora l'acquisto o la cessione di strumenti finanziari cui si riferiscono tali ordini siano effettuati al fine di dare esecuzione agli ordini legittimamente nel normale esercizio dell'occupazione, professione o funzione di detta persona.

3. Ai fini degli articoli 8 e 14, dal semplice fatto che una persona sia in possesso di informazioni privilegiate non si desume che tale persona abbia utilizzato tali informazioni e quindi abbia compiuto abuso di informazioni privilegiate sulla base di un'acquisizione o di una cessione se la persona effettua un'operazione di acquisizione o cessione di strumenti finanziari per ottemperare a un obbligo giunto a scadenza, in buona fede e non per eludere il divieto di abuso di informazioni privilegiate, e se:

- a) tale obbligo deriva da un ordine emesso o da un accordo concluso prima che la persona interessata entrasse in possesso di un'informazione privilegiata; oppure
- b) tale operazione è effettuata per ottemperare a un obbligo legale o regolamentare sorto prima che la persona interessata entrasse in possesso di un'informazione privilegiata.

4. Ai fini degli articoli 8 e 14, dal semplice fatto che una persona sia in possesso di informazioni privilegiate non si desume che tale persona abbia utilizzato e quindi abbia compiuto abuso di informazioni privilegiate, qualora tale persona abbia ottenuto tali informazioni privilegiate nel corso di un'offerta pubblica di acquisto o di una fusione con una società e utilizzi tali informazioni al solo scopo di procedere alla fusione o all'offerta pubblica di acquisto, purché al momento dell'approvazione della fusione o dell'accettazione dell'offerta da parte degli azionisti della società in questione tutte le informazioni privilegiate siano state rese pubbliche o abbiano comunque cessato di costituire informazioni privilegiate.

Il presente paragrafo non si applica alla costituzione di una partecipazione (stake-building).

5. Ai fini degli articoli 8 e 14, il semplice fatto che una persona utilizzi la propria cognizione di aver deciso di acquisire o cedere strumenti finanziari per l'acquisizione o la cessione di tali strumenti finanziari non costituisce di per sé utilizzo di informazioni privilegiate.

6. In deroga ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo, si può ancora considerare che vi sia stata una violazione del divieto di abuso di informazioni privilegiate di cui all'articolo 14 se l'autorità competente accerta che vi è stato un motivo illegittimo alla base degli ordini di compravendita, delle operazioni o delle condotte in questione.

Articolo 10

Comunicazione illecita di informazioni privilegiate

1. Ai fini del presente regolamento, si ha comunicazione illecita di informazioni privilegiate quando una persona è in possesso di informazioni privilegiate e comunica tali informazioni a un'altra persona, tranne quando la comunicazione avviene durante il normale esercizio di un'occupazione, una professione o una funzione.

Il presente paragrafo si applica a qualsiasi persona fisica o giuridica nelle situazioni o nelle circostanze di cui all'articolo 8, paragrafo 4,

2. Ai fini del presente regolamento, la comunicazione a terzi delle raccomandazioni o induzioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, si intende come comunicazione illecita di informazioni privilegiate ai sensi del presente articolo allorché la persona che comunica la raccomandazione o l'induzione sa o dovrebbe sapere che esse si basano su informazioni privilegiate.

Articolo 11

Sondaggi di mercato

1. Un sondaggio di mercato consiste nella comunicazione di informazioni, anteriormente all'annuncio di un'operazione, al fine di valutare l'interesse dei potenziali investitori per una possibile operazione e le relative condizioni, come le dimensioni potenziali o il prezzo, a uno o più potenziali investitori da parte di:

- a) un emittente;
- b) un offerente sul mercato secondario di uno strumento finanziario, in quantità o valore tali da distinguere l'operazione dalle normali negoziazioni e da implicare un metodo di vendita basato sulla valutazione preliminare del potenziale interesse da parte dei potenziali investitori;
- c) un partecipante al mercato delle quote di emissioni; oppure
- d) un terzo che agisce in nome o per conto di una persona di cui alla lettera a), b) o c).

2. Fatto salvo l'articolo 23, paragrafo 3, la comunicazione di informazioni privilegiate da parte di una persona che intenda realizzare un'offerta pubblica di acquisto rispetto a titoli di una società o una fusione con una società agli aventi diritto ai titoli, rappresenta altresì un sondaggio di mercato, a condizione che:

- a) le informazioni siano necessarie per consentire agli aventi diritto ai titoli di formarsi un'opinione sulla propria disponibilità a offrire i loro titoli; e
- b) la volontà degli aventi diritto ai titoli di offrire i loro titoli sia ragionevolmente necessaria per la decisione di presentare l'offerta di acquisizione o fusione.

3. Un partecipante al mercato che comunica le informazioni (disclosing market participant), prima di effettuare un sondaggio di mercato, esamina in particolare se il sondaggio di mercato comporterà la comunicazione di informazioni privilegiate. Il partecipante al mercato che comunica le informazioni registra per iscritto la sua conclusione e i motivi della stessa. Esso fornisce tali registrazioni scritte su richiesta dell'autorità competente. Tale obbligo si applica a ciascuna comunicazione di informazioni per l'intera durata del sondaggio di mercato. Il partecipante al mercato che comunica le informazioni aggiorna di conseguenza le registrazioni scritte di cui al presente paragrafo.

4. Ai fini dell'articolo 10, paragrafo 1, la comunicazione di informazioni privilegiate effettuata nel corso di un sondaggio di mercato si considera fatta nel normale esercizio di un'occupazione, di una professione o di una funzione qualora il partecipante al mercato che comunica le informazioni rispetti i paragrafi 3 e 5 del presente articolo.

5. Ai fini del paragrafo 4, il partecipante al mercato che comunica le informazioni, prima di effettuare la comunicazione:

- a) ottiene il consenso della persona che riceve il sondaggio di mercato a ricevere informazioni privilegiate;
- b) informa la persona che riceve il sondaggio di mercato che le è vietato utilizzare tali informazioni, o tentare di utilizzarle, con l'acquisizione o la cessione, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, di strumenti finanziari cui si riferiscono tali informazioni;
- c) informa la persona che riceve il sondaggio di mercato che le è vietato utilizzare tali informazioni, o tentare di utilizzarle, tramite cancellazione o modifica di un ordine già inoltrato concernente uno strumento finanziario cui si riferiscono tali informazioni; e
- d) informa la persona che riceve il sondaggio di mercato che, accettando di ricevere le informazioni, ha l'obbligo di mantenere riservate tali informazioni.

Il partecipante al mercato che comunica le informazioni effettua e conserva una registrazione di tutte le informazioni fornite alla persona che riceve il sondaggio di mercato, tra cui le informazioni fornite conformemente alle lettere da a) a d) del primo comma e l'identità dei potenziali investitori ai quali le informazioni sono state comunicate comprese, ma non limitatamente, le persone giuridiche e le persone fisiche che agiscono per conto del potenziale investitore, nonché la data e l'ora di ogni comunicazione. Il partecipante al mercato che comunica le informazioni trasmette la registrazione all'autorità competente su richiesta.

6. Quando le informazioni che sono state comunicate nel corso di un sondaggio di mercato cessano di essere informazioni privilegiate in base alla valutazione del partecipante al mercato che comunica le informazioni, quest'ultimo il prima possibile informa di conseguenza la persona che le ha ricevute.

Il partecipante al mercato che comunica le informazioni conserva una registrazione delle informazioni fornite a norma del presente paragrafo e lo trasmette all'autorità competente su richiesta.

7. In deroga alle disposizioni del presente articolo, la persona che riceve il sondaggio di mercato valuta autonomamente se è in possesso di informazioni privilegiate o quando cessa di essere in possesso di informazioni privilegiate.

8. Il partecipante al mercato che comunica le informazioni conserva le registrazioni di cui al presente articolo per un periodo di almeno cinque anni.

9. Al fine di garantire una coerente armonizzazione del presente articolo, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per stabilire le opportune modalità e procedure e i requisiti relativi alla conservazione delle registrazioni affinché le persone si conformino ai requisiti stabiliti dai paragrafi 4, 5, 6 e 8.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

10. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare i sistemi e i modelli di notifica che le persone devono utilizzare per conformarsi ai requisiti stabiliti dai paragrafi 4, 5, 6 e 8 del presente articolo, in particolare l'esatto

formato delle registrazioni di cui ai paragrafi da 4 a 8 e i mezzi tecnici per una comunicazione adeguata delle informazioni di cui al paragrafo 6 alla persona che riceve il sondaggio di mercato.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

11. L'ESMA pubblica orientamenti conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010 diretti alle persone che ricevono sondaggi di mercato, per quanto riguarda:

- a) i fattori che tali persone devono prendere in considerazione quando le informazioni sono loro comunicate nell'ambito di un sondaggio di mercato al fine di poter valutare se le informazioni si configurano come informazioni privilegiate;
- b) le misure che tali persone devono adottare se sono state loro comunicate informazioni privilegiate al fine di conformarsi agli articoli 8 e 10 del presente regolamento; nonché
- c) le registrazioni che tali persone devono custodire per dimostrare di essersi conformate agli articoli 8 e 10 del presente regolamento.

Articolo 12

Manipolazione del mercato

1. Ai fini del presente regolamento, per manipolazione del mercato si intendono le seguenti attività:

a) la conclusione di un'operazione, l'inoltro di un ordine di compravendita o qualsiasi altra condotta che:

- i) invii, o è probabile che invii, segnali falsi o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni; oppure
- ii) fissi, o è probabile che fissi, il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni a un livello anormale o artificiale;

a meno che la persona che conclude un'operazione, inoltra un ordine di compravendita o ha posto in essere qualsiasi altra condotta dimostri che tale operazione, ordine o condotta sono giustificati da legittimi motivi e sono conformi a una prassi di mercato ammessa, come stabilito a norma dell'articolo 13;

b) la conclusione di un'operazione, l'inoltro di un ordine di compravendita o qualsiasi altra attività o condotta che incida, o sia probabile che incida, sul prezzo di uno o più strumenti finanziari, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, utilizzando artifici o qualsiasi altra forma di raggirio o espediente;

c) la diffusione di informazioni tramite i mezzi di informazione, compreso Internet, o tramite ogni altro mezzo, che forniscano, o siano idonee a fornire, indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni o che fissino, o che è probabile che fissino, il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari o di contratti a pronti su merci collegati o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni a un livello anormale o artificiale, compresa la diffusione di voci, quando la persona che ha proceduto alla diffusione sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che le informazioni erano false o fuorvianti;

d) la trasmissione di informazioni false o fuorvianti o la comunicazione di dati falsi o fuorvianti in relazione a un indice di riferimento (benchmark) quando la persona che ha proceduto alla trasmissione o fornito i dati sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che erano falsi o fuorvianti, ovvero qualsiasi altra condotta che manipola il calcolo di un indice di riferimento.

2. Le seguenti condotte sono considerate, tra le altre, manipolazione del mercato:

- a) la condotta di una o più persone che agiscono in collaborazione per acquisire una posizione dominante sull'offerta o sulla domanda di uno strumento finanziario, di contratti a pronti su merci collegati o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni che abbia, o è probabile che abbia, l'effetto di fissare, direttamente o indirettamente, i prezzi di acquisto o di vendita o ponga in atto, o è probabile che lo faccia, altre condizioni commerciali non corrette;
- b) l'acquisto o la vendita di strumenti finanziari all'apertura o alla chiusura del mercato, con l'effetto o il probabile effetto di fuorviare gli investitori che agiscono sulla base dei prezzi esposti, compresi i prezzi di apertura e di chiusura;
- c) l'inoltro di ordini in una sede di negoziazione, comprese le relative cancellazioni o modifiche, con ogni mezzo disponibile di negoziazione, anche attraverso mezzi elettronici, come le strategie di negoziazione algoritmiche e ad alta frequenza, e che esercita uno degli effetti di cui al paragrafo 1, lettere a) o b), in quanto:
- i) interrompe o ritarda, o è probabile che interrompa o ritardi, il funzionamento del sistema di negoziazione della sede di negoziazione;
 - ii) rende più difficile per gli altri partecipanti al mercato individuare gli ordini autentici sul sistema di negoziazione della sede di negoziazione, o è probabile che lo faccia, anche inserendo ordini che risultino in un sovraccarico o in una destabilizzazione del book di negoziazione (order book) degli ordini; oppure
 - iii) crea, o è probabile che crei, un segnale falso o fuorviante in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, in particolare inserendo ordini per avviare o intensificare una tendenza;
- d) trarre vantaggio da un accesso occasionale o regolare ai mezzi di informazione tradizionali o elettronici diffondendo una valutazione su uno strumento finanziario, un contratto a pronti su merci collegato o un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni (o indirettamente sul suo emittente) dopo aver precedentemente preso delle posizioni su tale strumento finanziario, contratto a pronti su merci collegato o prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, beneficiando successivamente dell'impatto della valutazione diffusa sul prezzo di detto strumento, contratto a pronti su merci collegato o prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, senza aver contemporaneamente comunicato al pubblico, in modo corretto ed efficace, l'esistenza di tale conflitto di interessi;
- e) l'acquisto o la vendita sul mercato secondario, in anticipo sull'asta tenuta ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010, di quote di emissioni o dei relativi strumenti derivati, con l'effetto di fissare il prezzo di aggiudicazione dell'asta a un livello anormale o artificiale o di indurre in errore gli altri partecipanti all'asta.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettere a) e b), e ferme restando le forme di condotta di cui al paragrafo 2, l'allegato I definisce un elenco non tassativo di indicatori connessi all'utilizzo di artifici o di qualsiasi altra forma di inganno o espediente e un elenco non tassativo di indicatori connessi a segnali falsi o fuorvianti e alla fissazione dei prezzi.

4. Quando la persona di cui al presente articolo è una persona giuridica, il presente articolo si applica, conformemente al diritto nazionale, anche alle persone fisiche che partecipano alla decisione di effettuare attività per conto della persona giuridica in questione.

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 35, che specifichino gli indicatori stabiliti nell'allegato I, al fine di chiarirne gli elementi e tener conto degli sviluppi tecnici sui mercati finanziari.

Articolo 14

Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate

Non è consentito:

- a) abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate;
- b) raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate; oppure
- c) comunicare in modo illecito informazioni privilegiate.

Articolo 15

Divieto di manipolazione del mercato

Non è consentito effettuare manipolazioni di mercato o tentare di effettuare manipolazioni di mercato.

Articolo 16

Prevenzione e individuazione di abusi di mercato

1. I gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione istituiscono e mantengono dispositivi, sistemi e procedure efficaci al fine di prevenire e individuare abusi di informazioni privilegiate, manipolazioni del mercato e tentativi di abuso di informazioni privilegiate e manipolazioni del mercato conformemente agli articoli 31 e 54 della direttiva 2014/65/UE.

Una persona di cui al primo comma segnala senza ritardo all'autorità competente del luogo della sede di negoziazione gli ordini e le operazioni, compresa qualsiasi cancellazione o modifica degli stessi, che potrebbero costituire abuso di informazioni privilegiate, manipolazione di mercato o un tentativo di manipolazione di mercato o di abuso di informazioni privilegiate.

2. Chiunque predisponga o esegua a titolo professionale operazioni stabilisce e mantiene dispositivi, sistemi e procedure efficaci per individuare e segnalare ordini e operazioni sospette. Qualora tale persona nutra il ragionevole sospetto che un ordine o un'operazione su qualsiasi strumento finanziario, inoltrato o eseguito presso o al di fuori di una sede di negoziazione, possa costituire abuso di informazioni privilegiate, manipolazione di mercato o un tentativo di abuso di informazioni privilegiate o di effettuare una manipolazione di mercato, lo comunica senza ritardo all'autorità competente di cui al paragrafo 3.

3. Fatto salvo l'articolo 22, le persone che si occupano o eseguono operazioni a livello professionale sono soggette alle norme in materia di segnalazione vigenti nello Stato membro in cui sono registrate o hanno la loro sede legale, ovvero, nel caso delle succursali, nello Stato membro in cui ha sede la succursale. La segnalazione viene inviata alla competente autorità di detto Stato membro.

4. Le autorità competenti di cui al paragrafo 3 che ricevono la segnalazione di ordini e operazioni sospetti trasmettono immediatamente tali informazioni alle autorità competenti del luogo della sede di negoziazione interessata.

5. Al fine di garantire una coerente armonizzazione del presente articolo, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione volti a stabilire:

- a) dispositivi, sistemi e procedure appropriati per conformarsi ai requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2; e
- b) i modelli di notifica da utilizzare per conformarsi ai requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2016.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

CAPO 3

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

Articolo 17

Comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate

1. L'emittente comunica al pubblico, quanto prima possibile, le informazioni privilegiate che riguardano direttamente detto emittente.

L'emittente garantisce che le informazioni privilegiate siano rese pubbliche secondo modalità che consentano un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e tempestiva delle informazioni da parte del pubblico e, se del caso, nel meccanismo ufficialmente stabilito di cui all'articolo 21 della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. L'emittente non deve coniugare la comunicazione di informazioni privilegiate al pubblico con la commercializzazione delle proprie attività. L'emittente pubblica e conserva sul proprio sito per un periodo di almeno cinque anni tutte le informazioni privilegiate che è tenuto a comunicare al pubblico.

Il presente articolo si applica agli emittenti che hanno chiesto o autorizzato l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un mercato regolamentato in uno Stato membro o, nel caso di uno strumento negoziato solo su un MTF o su un OTF, agli emittenti che hanno autorizzato la negoziazione dei loro strumenti finanziari su un MTF o su un OTF o che hanno chiesto l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un MTF in uno Stato membro.

2. Un partecipante al mercato delle quote di emissioni comunica al pubblico, in modo efficiente e tempestivo, le informazioni privilegiate relative alle quote di emissioni da esso detenute in relazione alla sua attività, incluse le attività di trasporto aereo come precisato nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE o gli impianti ai sensi dell'articolo 3, lettera e), della stessa direttiva, che il partecipante interessato, o l'impresa madre o un'impresa collegata, possiede o controlla o, per le questioni operative, dei quali il partecipante, o l'impresa madre o un'impresa collegata, è responsabile, totalmente o in parte. Per quanto riguarda gli impianti, tale comunicazione comprende le informazioni relative alla capacità e all'utilizzo degli stessi, inclusa la loro indisponibilità programmata o non programmata.

Il primo comma non si applica a un partecipante al mercato delle quote di emissioni quando gli impianti o le attività di trasporto aereo di cui ha la proprietà, il controllo o di cui è responsabile, nell'esercizio precedente hanno prodotto emissioni non superiori a una soglia minima di CO₂ equivalente e, se svolgono attività di combustione, la loro potenza termica nominale non ha superato una determinata soglia minima.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 35, che istituiscano una soglia minima di CO₂ equivalente e una soglia minima di potenza termica nominale ai fini dell'applicazione dell'esenzione prevista al secondo comma del presente paragrafo.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 35 che specifichino l'autorità competente per le notifiche di cui ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo.

4. L'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni può ritardare, sotto la sua responsabilità, la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- a) la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi dell'emittente o del partecipante al mercato delle quote di emissioni;
- b) il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l'effetto di fuorviare il pubblico;
- c) l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni è in grado di garantire la riservatezza di tali informazioni.

Nel caso di un processo prolungato, che si verifichi in fasi e sia volto a concretizzare o che comporti una particolare circostanza o un evento particolare, l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni può, sotto la propria responsabilità, ritardare la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate relative a tale processo, fatte salve le lettere a), b) e c) del primo comma.

Quando ha ritardato la comunicazione di informazioni privilegiate a norma del presente paragrafo, l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni notifica tale ritardo all'autorità competente specificata a norma del paragrafo 3 e fornisce per iscritto una spiegazione delle modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni di cui al presente paragrafo, immediatamente dopo che le informazioni sono state comunicate al pubblico. In alternativa, gli Stati membri possono disporre che una registrazione di tale spiegazione debba essere presentata solo su richiesta dell'autorità competente specificata a norma del paragrafo 3.

5. Al fine di salvaguardare la stabilità del sistema finanziario, l'emittente che sia un ente creditizio o un istituto finanziario può ritardare, sotto la sua responsabilità, la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, comprese le informazioni legate a un problema temporaneo di liquidità e, in particolare, la necessità di ricevere assistenza temporanea di liquidità da una banca centrale o da un prestatore di ultima istanza, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- a) la comunicazione delle informazioni privilegiate comporta il rischio di compromettere la stabilità finanziaria dell'emittente e del sistema finanziario;
- b) è nell'interesse pubblico ritardare la comunicazione;
- c) è possibile garantire la riservatezza delle informazioni; e
- d) l'autorità competente specificata a norma del paragrafo 3 ha autorizzato il ritardo sulla base del fatto che le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) sono rispettate.

6. Ai fini del paragrafo 5, lettere da a) a d), un emittente notifica all'autorità competente specificata a norma del paragrafo 3 la sua intenzione di ritardare la comunicazione delle informazioni privilegiate e fornisce la prova che le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del paragrafo 5 sono soddisfatte. L'autorità competente specificata a norma del paragrafo 3 consulta, se del caso, la banca centrale nazionale o l'autorità macroprudenziale, se istituita, o, in alternativa, le seguenti autorità:

- a) se l'emittente è un ente creditizio o un'impresa di investimento, l'autorità è determinata a norma dell'articolo 133, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- b) in casi diversi da quelli indicati alla lettera a), qualsiasi altra autorità nazionale preposta al controllo dell'emittente.

L'autorità competente specificata a norma del paragrafo 3 provvede affinché la comunicazione di informazioni privilegiate sia ritardata solo per il tempo necessario per il pubblico interesse. L'autorità competente specificata a norma del paragrafo 3 valuta almeno su base settimanale se le condizioni di cui al paragrafo 5, lettere da a) a c), sono ancora soddisfatte.

Se l'autorità competente specificata a norma del paragrafo 3 non autorizza il ritardo della comunicazione di informazioni privilegiate, l'emittente comunica immediatamente le informazioni privilegiate.

Il presente paragrafo si applica nei casi in cui l'emittente non decida di ritardare la comunicazione di informazioni privilegiate ai sensi del paragrafo 4.

Il riferimento nel presente paragrafo all'autorità competente specificata a norma del paragrafo 3 non pregiudica la capacità dell'autorità competente di esercitare le proprie funzioni in uno dei modi previsti dall'articolo 23, paragrafo 1.

7. Qualora la comunicazione di informazioni privilegiate sia ritardata conformemente ai paragrafi 4 o 5 e la riservatezza delle informazioni privilegiate non sia più garantita, l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni comunica il prima possibile al pubblico tali informazioni privilegiate.

Il presente paragrafo include le situazioni in cui una voce si riferisca in modo esplicito a informazioni privilegiate la cui comunicazione sia stata ritardata ai sensi del paragrafo 4 o 5, quando tale voce è sufficientemente accurata da indicare che la riservatezza di tali informazioni non è più garantita.

8. Quando un emittente o un partecipante al mercato delle quote di emissioni, o un soggetto che agisca in suo nome o per suo conto, comunica informazioni privilegiate a terzi, nel normale esercizio di

un'occupazione, una professione o una funzione, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, ha l'obbligo di dare integrale ed effettiva comunicazione al pubblico di tale informazione, contemporaneamente in caso di comunicazione intenzionale e tempestivamente in caso di comunicazione non intenzionale. Questo paragrafo non si applica se la persona che riceve le informazioni è tenuta a un obbligo di riservatezza, indipendentemente dal fatto che tale obbligo sia di natura legislativa, regolamentare, statutaria o contrattuale.

9. Le informazioni privilegiate relative a emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su un mercato di crescita per le PMI, possono essere pubblicate sul sito Internet della sede di negoziazione anziché sul sito Internet dell'emittente quando la sede di negoziazione decide di offrire tale possibilità agli emittenti che operano su quel mercato.

10. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione volti a stabilire:

- a) gli strumenti tecnici per l'adeguata comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate di cui ai paragrafi 1, 2, 8 e 9; e
- b) gli strumenti tecnici in base ai quali la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate di cui ai paragrafi 4 e 5 può essere ritardata.

L'ESMA presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 3 luglio 2016.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

11. L'ESMA fornisce orientamenti volti a stabilire un elenco indicativo non esaustivo dei legittimi interessi degli emittenti di cui al paragrafo 4, lettera a), e delle situazioni in cui il ritardo nella comunicazione di informazioni privilegiate può indurre in errore il pubblico di cui al paragrafo 4, lettera b).

Articolo 18

Elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate

1. Gli emittenti o le persone che agiscono a nome o per conto loro:

- a) redigono un elenco di tutti coloro che hanno accesso a informazioni privilegiate e con le quali esiste un rapporto di collaborazione professionale, anche sulla base di un contratto di lavoro dipendente o che comunque svolgono determinati compiti tramite i quali hanno accesso alle informazioni privilegiate, quali a esempio consulenti, contabili o agenzie di rating del credito (elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate);
- b) aggiornano tempestivamente l'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate ai sensi del paragrafo 4; e
- c) trasmettono l'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate all'autorità competente il prima possibile dietro sua richiesta.

2. Gli emittenti o le persone che agiscono in nome o per conto loro adottano ogni misura ragionevole per assicurare che tutte le persone figuranti nell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate prendano atto, per iscritto, degli obblighi giuridici e regolamentari connessi e siano a conoscenza delle sanzioni applicabili in caso di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate.

Qualora un'altra persona, che agisce in nome o per conto dell'emittente, si assuma l'incarico di redigere e aggiornare l'elenco di quanti hanno accesso a informazioni privilegiate, l'emittente rimane pienamente responsabile del rispetto dell'obbligo previsto dal presente articolo. L'emittente conserva sempre il diritto di accesso all'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate.

3. L'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate include almeno:

- a) l'identità di tutte le persone aventi accesso a informazioni privilegiate;

- b) il motivo per cui tali persone sono incluse nell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate;
- c) la data e l'ora in cui tali persone hanno avuto accesso a informazioni privilegiate; e
- d) la data di redazione dell'elenco.

4. Gli emittenti o ogni altro soggetto che agisce a loro nome o per loro conto aggiorna l'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate tempestivamente, aggiungendo la data dell'aggiornamento, nelle circostanze seguenti:

- a) se interviene una variazione quanto al motivo dell'inclusione di una persona già figurante nell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate;
- b) se vi è una nuova persona che ha accesso a informazioni privilegiate e deve quindi essere aggiunta all'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate; e
- c) se una persona non ha più accesso a informazioni privilegiate.

Ciascun aggiornamento indica la data e l'ora in cui si è verificato il cambiamento che ha reso necessario l'aggiornamento.

5. Gli emittenti o ogni altra persona che agisce in loro nome o per loro conto conserva l'elenco delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate per un periodo di almeno cinque anni dopo l'elaborazione o l'aggiornamento.

6. Gli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su un mercato di crescita per le PMI sono esentati dalla redazione di un elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

- a) l'emittente adotta ogni misura ragionevole per assicurare che tutte le persone aventi accesso a informazioni privilegiate prendano atto degli obblighi giuridici e regolamentari che ciò comporta e siano a conoscenza delle sanzioni applicabili in caso di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate; e
- b) l'emittente è in grado di fornire, su richiesta, all'autorità competente un elenco di persone aventi accesso a informazioni privilegiate.

7. Il presente articolo si applica a emittenti che hanno chiesto o autorizzato l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un mercato regolamentato in uno Stato membro o, nel caso di uno strumento negoziato solo su un MTF o su un OTF, hanno autorizzato la negoziazione dei loro strumenti finanziari su un MTF o su un OTF o hanno chiesto l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un MTF in uno Stato membro.

8. I paragrafi da 1 a 5 del presente articolo si applicano anche ai:

- a) partecipanti al mercato delle quote di emissioni, per quanto concerne le informazioni privilegiate in ordine alle quote di emissioni derivanti dalle attività concrete dei suddetti partecipanti al mercato delle quote di emissioni;
- b) a ogni piattaforma d'asta, commissario d'asta e sorvegliante d'asta in relazione alle aste di quote di emissioni o di altri prodotti correlati messi all'asta, tenute ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010.

9. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire il formato preciso degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e il formato per aggiornare gli elenchi di cui al presente articolo.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 3 luglio 2016.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 19

Operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione

1. Coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, nonché le persone a loro strettamente legate, notificano all'emittente o al partecipante al mercato delle quote di emissioni e all'autorità competente di cui al paragrafo 2, secondo comma:

- a) per quanto riguarda gli emittenti, tutte le operazioni condotte per loro conto concernenti le azioni o gli strumenti di debito di tale emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati;
- b) per quanto riguarda i partecipanti al mercato delle quote di emissione, tutte le operazioni condotte per loro conto concernenti le quote di emissioni, i prodotti oggetto d'asta sulla base di esse o i relativi strumenti derivati.

Tali notifiche sono effettuate tempestivamente e non oltre tre giorni lavorativi dopo la data dell'operazione.

Il primo comma si applica qualora l'ammontare complessivo delle operazioni abbia raggiunto la soglia stabilita al paragrafo 8 o al paragrafo 9, se del caso, nell'arco di un anno civile.

1 bis. L'obbligo di notifica di cui al paragrafo 1 non si applica alle transazioni relative a strumenti finanziari collegati ad azioni o strumenti di debito dell'emittente di cui a detto paragrafo se, al momento della transazione, sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- a) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito dell'emittente non supera il 20 % degli attivi detenuti dall'organismo di investimento collettivo;
- b) lo strumento finanziario fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito dell'emittente non supera il 20 % degli attivi del portafoglio; o
- c) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo o fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi e la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente associata a essa non conosce, né poteva conoscere, la composizione degli investimenti o l'esposizione di tale organismo di investimento collettivo o portafoglio di attivi in relazione alle azioni o agli strumenti di debito dell'emittente, e inoltre non vi sono motivi che inducano tale persona a ritenere che le azioni o gli strumenti di debito dell'emittente superino le soglie di cui alla lettera a) o b).

Qualora siano disponibili informazioni relative alla composizione degli investimenti dell'organismo di investimento collettivo o l'esposizione al portafoglio di attivi, la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente associata a essa compie ogni ragionevole sforzo per avvalersi di tali informazioni.

2. Ai fini del paragrafo 1 e fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere obblighi di notifica diversi da quelli di cui al presente articolo, tutte le operazioni effettuate per conto proprio dalle persone di cui al paragrafo 1 sono notificate da tali persone alle autorità competenti.

Le norme applicabili alle notifiche cui le persone di cui al paragrafo 1 devono attenersi sono quelle vigenti nello Stato membro in cui l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni è registrato. La notifica è effettuata entro tre giorni lavorativi dalla data dell'operazione all'autorità competente dello Stato membro interessato. Qualora l'emittente non sia registrato in uno Stato membro, la notifica è inviata all'autorità competente dello Stato membro d'origine conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2004/109/CE o, in sua assenza, all'autorità competente della sede di negoziazione.

3. L'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni provvede affinché le informazioni notificate ai sensi del paragrafo 1 siano comunicate al pubblico tempestivamente e non oltre tre giorni lavorativi dall'operazione in modo tale da consentire un rapido accesso a tali informazioni su base non discriminatoria, conformemente alle norme tecniche di attuazione di cui all'articolo 17, paragrafo 10, lettera a).

L'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni utilizza i mezzi di informazione che possono ragionevolmente garantire un'effettiva diffusione delle informazioni al pubblico in tutta l'Unione e, se del caso, si avvale del meccanismo ufficialmente stabilito di cui all'articolo 21 della direttiva 2004/109/CE.

In alternativa, il diritto nazionale può prevedere che un'autorità competente possa diffondere al pubblico le informazioni.

4. Il presente articolo si applica agli emittenti che:

- a) hanno chiesto o autorizzato l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un mercato regolamentato; o
- b) nel caso di uno strumento negoziato solo su un MTF o un OTF, hanno autorizzato la negoziazione dei loro strumenti finanziari su un MTF o su un OTF o hanno chiesto l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un MTF.

5. Gli emittenti o i partecipanti al mercato delle quote di emissioni notificano per iscritto alle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione gli obblighi loro spettanti ai sensi del presente articolo. Gli emittenti o i partecipanti al mercato delle quote di emissioni redigono un elenco di tutti coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e delle persone a loro strettamente associate.

Coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione notificano per iscritto alle persone a loro strettamente associate gli obblighi loro spettanti ai sensi del presente articolo e conservano copia della notifica.

6. Una notifica delle operazioni di cui al paragrafo 1 contiene le informazioni seguenti:

- a) il nome della persona;
- b) il motivo della notifica;
- c) la denominazione dell'emittente o del partecipante al mercato delle quote di emissioni interessato;
- d) la descrizione e l'identificativo dello strumento finanziario;
- e) la natura dell'operazione o delle operazioni (ad esempio, acquisto o cessione), indicando se sono legate all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni oppure agli esempi specifici di cui al paragrafo 7;
- f) la data e il luogo dell'operazione o delle operazioni; nonché
- g) il prezzo e il volume dell'operazione o delle operazioni. Nel caso di una cessione in garanzia le cui modalità prevedono una variazione del valore, tale circostanza dovrebbe essere resa pubblica unitamente al valore alla data della costituzione in pegno.

7. Ai fini del paragrafo 1, le operazioni che devono essere notificate comprendono altresì:

- a) la costituzione in pegno o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente collegata, di cui al paragrafo 1;
- b) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale oppure da chiunque altro per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente legata di cui al paragrafo 1, anche quando è esercitata la discrezionalità;
- c) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui:
 - i) il contraente dell'assicurazione è una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente legata di cui al paragrafo 1;
 - ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e
 - iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

Ai fini della lettera a), non è necessario notificare una costituzione in pegno di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale costituzione in pegno o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia.

Ai sensi della lettera b), le transazioni eseguite su azioni o strumenti di debito di un emittente o su prodotti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati, da parte dei gestori di un organismo di investimento collettivo in cui la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente associata a essa ha investito, non sono soggette all'obbligo di notifica se il gestore dell'organismo di investimento collettivo agisce in totale discrezione, il che esclude la possibilità che egli riceva istruzioni o suggerimenti di alcun genere sulla composizione del portafoglio, direttamente o indirettamente, dagli investitori di tale organismo di investimento collettivo.

Nella misura in cui un contraente di un contratto di assicurazione è tenuto a notificare le operazioni ai sensi del presente paragrafo, alla compagnia di assicurazione non incombe alcun obbligo di notifica.

8. Il paragrafo 1 si applica a tutte le operazioni successive una volta che sia stato raggiunto un importo complessivo di 5.000 EUR nell'arco di un anno civile. La soglia di 5.000 EUR è calcolata sommando senza compensazione tutte le operazioni di cui al paragrafo 1.

9. Un'autorità competente può decidere di aumentare la soglia di cui al paragrafo 8 a 20.000 EUR e informa l'ESMA della sua decisione di adottare una soglia superiore, nonché della relativa motivazione con specifico riferimento alle condizioni di mercato, prima della sua applicazione. L'ESMA pubblica sul suo sito Internet l'elenco dei valori soglia vigenti a norma del presente articolo e le motivazioni adottate dalle autorità competenti per giustificare tali valori soglia.

10. Il presente articolo si applica a operazioni effettuate da coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso ogni piattaforma d'asta, commissario d'asta e sorvegliante d'asta interessati dalle aste tenute ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 e alle persone a loro strettamente associate, nella misura in cui le loro operazioni riguardano quote di emissione e loro derivati nonché prodotti correlati messi all'asta. Tali persone devono notificare le loro operazioni alle piattaforme d'asta, ai commissari d'asta e al sorvegliante d'asta, a seconda dei casi, e alle autorità competenti dove sono registrati la piattaforma d'asta, il banditore o il sorvegliante d'asta, a seconda dei casi. L'informazione notificata è resa pubblica dalle piattaforme d'asta, dai commissari d'asta, dal sorvegliante d'asta o dall'autorità competente ai sensi del paragrafo 3.

11. Fatti salvi gli articoli 14 e 15, una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso un emittente non effettua operazioni per proprio conto oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, relative alle azioni o agli strumenti di debito di tale emittente, o a strumenti derivati o ad altri strumenti finanziari a essi collegati, durante un periodo di chiusura di 30 giorni di calendario prima dell'annuncio di un rapporto finanziario intermedio o di un rapporto di fine anno che il relativo emittente è tenuto a rendere pubblici secondo:

- a) le regole della sede di negoziazione nella quale le azioni dell'emittente sono ammesse alla negoziazione; o
- b) il diritto nazionale.

12. Fatti salvi gli articoli 14 e 15, un emittente può consentire a una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione di negoziare per proprio conto o per conto di terzi nel corso di un periodo di chiusura di cui al paragrafo 11:

- a) in base a una valutazione caso per caso in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di azioni; o
- b) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma

di risparmio, una garanzia o diritti ad azioni, o ancora operazioni in cui l'interesse beneficiario sul titolo in questione non è soggetto a variazioni.

13. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 35 riguardo alla definizione delle circostanze nelle quali l'emittente può consentire la negoziazione durante un periodo di chiusura di cui al paragrafo 12, comprese le circostanze da considerarsi eccezionali e i tipi di operazioni che giustificerebbero il permesso di negoziare.

14. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 35 riguardo alla definizione dei tipi di operazioni che farebbero sorgere l'obbligo di cui al paragrafo 1.

15. Al fine di assicurare un'applicazione uniforme del paragrafo 1, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione concernenti il formato e il modello con cui sono notificate e rese pubbliche le informazioni di cui al paragrafo 1.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 21

Comunicazione o diffusione di informazioni ai media

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 10, dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 20, qualora siano comunicate o diffuse informazioni e qualora siano elaborate o diffuse raccomandazioni ai fini dell'attività giornalistica o di altre forme di espressione nei mezzi d'informazione, la comunicazione o la diffusione delle informazioni è valutata tenendo conto delle norme che disciplinano la libertà di stampa e la libertà di espressione in altri mezzi d'informazione, nonché delle norme o dei codici che disciplinano la professione di giornalista, a meno che:

- a) le persone interessate o le persone a loro strettamente legate ricavano, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un guadagno dalla comunicazione o dalla diffusione delle informazioni in questione; oppure
- b) la comunicazione o la diffusione siano effettuate con l'intenzione di fuorviare il mercato per quanto concerne l'offerta, la domanda o il prezzo di strumenti finanziari.

CAPO 5

Misure e sanzioni amministrative

Articolo 30

Sanzioni amministrative e altre misure amministrative

1. Fatti salvi le sanzioni penali e i poteri di controllo delle autorità competenti a norma dell'articolo 23, gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di adottare le sanzioni amministrative e altre misure amministrative adeguate in relazione almeno alle seguenti violazioni:

- a) le violazioni degli articoli 14 e 15, dell'articolo 16, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 17, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 8, dell'articolo 18, paragrafi da 1 a 6, dell'articolo 19, paragrafi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 11, e dell'articolo 20, paragrafo 1; nonché
- b) l'omessa collaborazione o il mancato seguito dato nell'ambito di un'indagine, un'ispezione o una richiesta di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

Gli Stati membri possono decidere di non stabilire norme relative alle sanzioni amministrative di cui al primo comma se le violazioni di cui alle lettere a) o b) di tale comma sono già soggette a sanzioni penali, nel rispettivo diritto nazionale entro il 3 luglio 2016. In questo caso, gli Stati membri comunicano dettagliatamente alla Commissione e all'ESMA le pertinenti norme di diritto penale.

Entro il 3 luglio 2016, gli Stati membri comunicano dettagliatamente le norme di cui al primo e al secondo comma alla Commissione e all'ESMA. Essi informano senza indugio la Commissione e l'ESMA di ogni successiva modifica.

2. Gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di imporre almeno le seguenti sanzioni amministrative e di adottare almeno le seguenti misure amministrative nel caso di violazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a):

- a) un'ingiunzione diretta al soggetto responsabile della violazione di porre termine alla condotta in questione e di non reiterarla;
- b) la restituzione dei guadagni realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, per quanto possano essere determinati;
- c) un avvertimento pubblico che indica il responsabile della violazione e la natura della stessa;
- d) la revoca o sospensione dell'autorizzazione di una società di investimento;
- e) l'interdizione temporanea, nei confronti di chiunque svolga funzioni amministrative, di direzione o di controllo in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall'esercizio di funzioni dirigenziali in società di investimento;
- f) nel caso di violazioni ripetute dell'articolo 14 o dell'articolo 15, l'interdizione permanente, nei confronti di chiunque svolga funzioni amministrative, di direzione o di controllo in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall'esercizio di funzioni dirigenziali in società di investimento;
- g) l'interdizione temporanea, nei confronti di chiunque svolga funzioni amministrative, di direzione o di controllo in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, da attività di negoziazione per conto proprio;
- h) sanzioni amministrative pecuniarie massime di valore pari ad almeno tre volte l'importo dei guadagni ottenuti o delle perdite evitate grazie alla violazione, quando possono essere determinati;
- i) nel caso di una persona fisica, sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno:
 - i) per violazioni degli articoli 14 e 15, 5.000.000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014;
 - ii) per violazioni di articoli 16 e 17, 1.000.000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e
 - iii) per violazioni degli articoli 18, 19 e 20, 500.000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e
- j) nel caso di una persona giuridica, sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno:
 - i) per violazioni degli articoli 14 e 15, 15.000.000 EUR o il 15 % del fatturato totale annuo della persona giuridica in base all'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di gestione, o negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014;
 - ii) per violazioni degli articoli 16 e 17, 2.500.000 EUR o il 2 % del fatturato totale annuo in base all'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di gestione, o negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e
 - iii) per violazioni degli articoli 18, 19 e 20, 1.000.000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014.

I riferimenti all'autorità competente di cui al presente paragrafo non pregiudicano la capacità dell'autorità competente di esercitare le proprie funzioni in uno dei modi previsti all'articolo 23, paragrafo 1.

Ai fini delle lettere j), i) e ii) del primo comma, se la persona giuridica è un'impresa madre o un'impresa figlia che deve redigere bilanci consolidati ai sensi della direttiva 2013/34/UE, il relativo fatturato totale annuo è il fatturato totale annuo o il tipo di reddito corrispondente conformemente alle pertinenti direttive contabili

— direttiva 86/635/CEE del Consiglio per le banche e della direttiva 91/674/CEE del Consiglio per le compagnie di assicurazione — che risulta nell'ultimo bilancio consolidato disponibile approvato dall'organo di gestione dell'impresa madre capogruppo; oppure

3. Gli Stati membri possono prevedere che le autorità competenti dispongano di poteri oltre a quelli indicati al paragrafo 2 e possano prevedere sanzioni di importo più elevato di quello stabilito nel suddetto paragrafo.

Articolo 31

Esercizio dei poteri di controllo e imposizione di sanzioni

1. Gli Stati membri garantiscono che, nello stabilire il tipo e il livello di sanzioni amministrative, le autorità competenti tengano conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui, se del caso:

- a) la gravità e la durata della violazione;
- b) il grado di responsabilità dell'autore della violazione;
- c) la capacità finanziaria dell'autore della violazione, quale risulta, per esempio, dal fatturato complessivo della persona giuridica o dal reddito annuo della persona fisica;
- d) l'ammontare dei profitti realizzati e delle perdite evitate da parte dell'autore della violazione, nella misura in cui possano essere determinati;
- e) il livello di cooperazione che l'autore della violazione ha dimostrato con l'autorità competente, ferma restando la necessità di garantire la restituzione dei guadagni realizzati o delle perdite evitate;
- f) precedenti violazioni da parte dell'autore della violazione; e
- g) misure adottate dall'autore della violazione al fine di evitarne il ripetersi.

2. Nell'esercizio dei loro poteri di imporre sanzioni amministrative e altre misure amministrative a norma dell'articolo 30, le autorità competenti collaborano strettamente per garantire che l'esercizio dei loro poteri di controllo e investigativi e le sanzioni amministrative che irrogano e le altre misure amministrative che adottano, siano efficaci e appropriate in base al presente regolamento. Esse coordinano le loro azioni conformemente all'articolo 25 al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'esercizio dei poteri di controllo e investigativi nonché nell'imposizione di sanzioni amministrative nei casi transfrontalieri.

Articolo 32

Segnalazione di violazioni

1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti mettano in atto dispositivi efficaci per consentire la segnalazione, alle stesse autorità competenti, di violazioni effettive o potenziali del presente regolamento.

2. I dispositivi di cui al paragrafo 1 includono almeno:

- a) procedure specifiche per il ricevimento di segnalazioni di violazioni e per i loro seguiti, compresa l'instaurazione di canali di comunicazione sicuri per tali segnalazioni;
- b) in ambito lavorativo, un'adeguata protezione delle persone che, impiegate in base a un contratto di lavoro, segnalano violazioni o sono a loro volta accusate di violazioni, quanto meno contro ritorsioni, discriminazioni o altri tipi di trattamento iniquo; e
- c) la protezione dei dati personali sia della persona che segnala la violazione, sia della persona fisica presunta responsabile della violazione, comprese misure di protezione atte a preservare la riservatezza della loro identità durante tutte le fasi della procedura, fatte salve le disposizioni nazionali che impongano la comunicazione di informazioni nel contesto di indagini o di successivi procedimenti giudiziari.

3. Gli Stati membri prescrivono ai datori di lavoro che svolgono attività regolamentate dalla normativa in materia di servizi finanziari di mettere in atto procedure interne adeguate affinché i propri dipendenti possano segnalare violazioni del presente regolamento.

4. Gli Stati membri possono provvedere affinché siano concessi incentivi finanziari, conformemente al diritto nazionale, a quanti offrono informazioni pertinenti in merito a potenziali violazioni del presente regolamento se tali persone non sono tenute da altri doveri preesistenti di natura legale o contrattuale a comunicare tali informazioni e purché si tratti di informazioni prima ignorate e che portano all'imposizione di sanzioni amministrative o penali o all'adozione di altre misure amministrative, per una violazione del presente regolamento.

5. La Commissione adotta atti di esecuzione intesi a precisare le procedure di cui al paragrafo 1, compresi i dispositivi di segnalazione e di verifica di tali segnalazioni e le misure per la protezione delle persone che esercitano un'attività lavorativa in base a un contratto di lavoro e le misure per la protezione dei dati personali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 36, paragrafo 2.

Articolo 34

Pubblicazione delle decisioni

1. Fatto salvo il terzo comma, le autorità competenti pubblicano le decisioni relative all'imposizione di una sanzione amministrativa o altra misura amministrativa in caso di violazione del presente regolamento sui propri siti Internet immediatamente dopo che la persona destinataria di tale decisione sia stata informata di tale decisione. Tale pubblicazione fornisce informazioni relative almeno al tipo e alla natura della violazione nonché all'identità della persona che ne è destinataria.

Il primo comma non si applica alle decisioni che impongono misure di natura investigativa.

Qualora un'autorità competente ritenga che la pubblicazione dell'identità della persona giuridica destinataria della decisione, o dei dati personali di una persona fisica sia sproporzionata a seguito di una valutazione condotta caso per caso sulla proporzionalità della pubblicazione di tali dati o qualora tale pubblicazione comprometterebbe un'indagine in corso o la stabilità dei mercati finanziari, essa:

- a) rinvia la pubblicazione della decisione fino a che vengano meno i motivi di tale rinvio; o
- b) pubblica la decisione in forma anonima conformemente al diritto nazionale, se la pubblicazione assicura l'effettiva protezione dei dati personali in questione;
- c) non pubblica la decisione nel caso in cui l'autorità competente ritenga che la pubblicazione conformemente alle lettere a) e b) sarà insufficiente a garantire:
 - i) che non sia compromessa la stabilità dei mercati finanziari; o
 - ii) che sia assicurata la proporzionalità della pubblicazione della decisione di cui trattasi, con riferimento a misure considerate di scarsa rilevanza.

Qualora un'autorità competente adotti la decisione di pubblicare la decisione su base anonima di cui al terzo comma, lettera b), si può rinviare la pubblicazione dei dati rilevanti per un ragionevole periodo di tempo in cui è prevedibile che i motivi per la pubblicazione anonima cesseranno di esistere in quel periodo.

2. Se la decisione è impugnabile dinanzi a un'autorità giudiziaria, amministrativa o di altro tipo nazionale, le autorità competenti pubblicano inoltre immediatamente, sul proprio sito Internet, tale informazione ed eventuali successive informazioni sull'esito del ricorso. Sono altresì pubblicate eventuali decisioni che annullino una decisione impugnabile.

3. Le autorità competenti provvedono a che ogni decisione pubblicata ai sensi del presente articolo rimanga accessibile sul loro sito Internet per almeno cinque anni dopo la pubblicazione. I dati personali contenuti in tale pubblicazione sono conservati sul sito Internet dell'autorità competente solo per il periodo necessario conformemente alle norme applicabili in materia di protezione dei dati.

Estratto Regime Sanzionatorio - Testo Unico della Finanza

Titolo I-bis Abusi di mercato

Articolo 182 Ambito di applicazione

1. I reati e gli illeciti previsti dal presente titolo sono puniti secondo la legge italiana anche se commessi all'estero, qualora attengano a strumenti finanziari ammessi o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o in un sistema multilaterale di negoziazione italiano, o a strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione italiano.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, le disposizioni degli articoli 184, 185, 187-bis e 187-ter si applicano ai fatti concernenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altri Paesi dell'Unione europea.
- 2-bis.** Le disposizioni degli articoli 184, 185, 187-bis e 187-ter si applicano anche alle condotte o alle operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010.

Articolo 183 Esenzioni

1. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano:
 - a) alle operazioni, agli ordini o alle condotte previsti dall'articolo 6 del regolamento (UE) n. 596/2014, dai soggetti ivi indicati, nell'ambito della politica monetaria, della politica dei cambi o nella gestione del debito pubblico, nonché nell'ambito delle attività della politica climatica dell'Unione o nell'ambito della politica agricola comune o della politica comune della pesca dell'Unione;
 - b) alle negoziazioni di azioni proprie effettuate ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 596/2014.

Capo II Sanzioni Penali

Articolo 184 Abuso di informazioni privilegiate

1. È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:
 - a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
 - b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014;
 - c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

4. (Abrogato)

Articolo 185 **Manipolazione del mercato**

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

2-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche:

- a) ai fatti concernenti i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a);
- b) ai fatti concernenti gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari;
- c) ai fatti concernenti gli indici di riferimento (*benchmark*).

Articolo 186 **Pene accessorie**

1. La condanna per taluno dei delitti previsti dal presente capo importa l'applicazione delle pene accessorie previste dagli articoli 28 [*interdizione dai pubblici uffici*], 30 [*interdizione da una professione o da un'arte*], 32-bis [*interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese*] e 32-ter [*incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione*] del codice penale per una durata non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, nonché la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale.

Articolo 187

Confisca

1. In caso di condanna per uno dei reati previsti dal presente capo è disposta la confisca del prodotto o del profitto conseguito dal reato e dei beni utilizzati per commetterlo.
2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente.
3. Per quanto non stabilito nei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale.

Capo III

Sanzioni amministrative

Articolo 187-bis

Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 596/2014.
2. (Abrogato).
3. (Abrogato).
4. (Abrogato).
5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il profitto conseguito ovvero le perdite evitate per effetto dell'illecito quando, tenuto conto dei criteri elencati all'articolo 194-bis e della entità del prodotto o del profitto dell'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.
6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.

Articolo 187-ter

Manipolazione del mercato

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di manipolazione del mercato di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014.
2. Si applica la disposizione dell'articolo 187-bis, comma 5.
3. (Abrogato).
4. Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa ai sensi del presente articolo chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.
5. (Abrogato).

6. (Abrogato).

7. (Abrogato).

Articolo 187-ter.1

Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014

1. Nei confronti di un ente o di una società, in caso di violazione degli obblighi previsti dall'articolo 16, paragrafi 1 e 2, dall'articolo 17, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 8, del regolamento (UE) n. 596/2014, dagli atti delegati e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonché dell'articolo 114, comma 3, del presente decreto, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a duemilionicinquecentomila euro, ovvero al due per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a duemilionicinquecentomila euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-*bis*.
2. Se le violazioni indicate dal comma 1 sono commesse da una persona fisica, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a un milione di euro.
3. Fermo quanto previsto dal comma 1, la sanzione indicata dal comma 2 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall'articolo 190-*bis*, comma 1, lettera a).
4. Nei confronti di un ente o di una società, in caso di violazione degli obblighi previsti dall'articolo 18, paragrafi da 1 a 6, dall'articolo 19, paragrafi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 11, dall'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014, dagli atti delegati e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a un milione di euro.
5. Se le violazioni indicate dal comma 4 sono commesse da una persona fisica, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a cinquecentomila euro.
6. Fermo quanto previsto dal comma 4, la sanzione indicata dal comma 5 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall'articolo 190-*bis*, comma 1, lettera a).
7. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi indicati nel presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al triplo dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.
8. La Consob, anche unitamente alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, può applicare una o più delle misure amministrative previste dall'articolo 30, paragrafo 2, lettere da a) a g), del regolamento (UE) n. 596/2014.
9. Quando le infrazioni sono connotate da scarsa offensività o pericolosità, in luogo delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo, la Consob, ferma la facoltà di disporre la confisca di cui all'articolo 187-*sexies*, può applicare una delle seguenti misure amministrative:
 - a) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle;
 - b) una dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile, quando l'infrazione contestata è cessata.
10. L'inosservanza degli obblighi prescritti con le misure di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 596/2014, entro il termine stabilito, importa l'aumento fino ad un terzo della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ovvero l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata fino ad un terzo.
11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 187 –quater **Sanzioni amministrative accessorie**

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 187-*bis* e 187-*ter* importa:
- a) l'interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso soggetti autorizzati ai sensi del presente decreto, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o presso fondi pensione;
 - b) l'interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate;
 - c) la sospensione dal Registro, ai sensi dell'articolo 26, commi 1, lettera d), e 1-*bis*, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, del revisore legale, della società di revisione legale o del responsabile dell'incarico;
 - d) la sospensione dall'albo di cui all'articolo 31, comma 4, per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede;
 - e) la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità per i partecipanti al capitale dei soggetti indicati alla lettera a).

1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, la Consob, con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 187-*ter*.1, può applicare le sanzioni amministrative accessorie indicate dal comma 1, lettere a) e b).

2. Le sanzioni amministrative accessorie di cui ai commi 1 e 1-*bis* hanno una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni.

2-bis. Quando l'autore dell'illecito ha già commesso, due o più volte negli ultimi dieci anni, uno dei reati previsti nel Capo II ovvero una violazione, con dolo o colpa grave, delle disposizioni previste dagli articoli 187-*bis* e 187-*ter*, si applica la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione permanente dallo svolgimento delle funzioni di amministrazione, direzione e controllo all'interno dei soggetti indicati nel comma 1, lettere a) e b), nel caso in cui al medesimo soggetto sia stata già applicata l'interdizione per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni.

3. Con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo la CONSOB, tenuto conto della gravità della violazione e del grado della colpa, può intimare ai soggetti abilitati, ai gestori del mercato, agli emittenti quotati e alle società di revisione di non avvalersi, nell'esercizio della propria attività e per un periodo non superiore a tre anni, dell'autore della violazione, e richiedere ai competenti ordini professionali la temporanea sospensione del soggetto iscritto all'ordine dall'esercizio dell'attività professionale, nonché applicare nei confronti dell'autore della violazione l'interdizione temporanea dalla conclusione di operazioni, ovvero alla immissione di ordini di compravendita in contropartita diretta di strumenti finanziari, per un periodo non superiore a tre anni.

Articolo 187-quinquies **Responsabilità dell'ente**

1. L'ente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro fino a quindici milioni di euro, ovvero fino al quindici per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a quindici milioni di euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-*bis*, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui all'articolo 14 o del divieto di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.
3. L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.
4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la CONSOB, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo.

Articolo 187-sexies
Confisca

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo importa la confisca del prodotto o del profitto dell'illecito.
2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente.
3. In nessun caso può essere disposta la confisca di beni che non appartengono ad una delle persone cui è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria.